

CIX.

TORNATA DEL 29 MARZO 1873

Presidenza del Vice-Presidente VIGLIANI.

SOMMARIO — Omaggio — Lettura del processo verbale di deposito negli Archivi del Senato dell'Atto di recuperata cittadinanza di S. A. R. il Principe Amedeo — Seguito della discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario — Nuova redazione dell'articolo 60 rinviato — Approvazione dell'articolo 60 — Nuova redazione dell'articolo 63 — Avvertenze del Senatore Chiesi, cui risponde il Senatore Des Ambrois — Approvazione dell'art. 63 — Obiezioni del Senatore Maggiorani all'art. 64, cui risponde il Relatore — Nuove considerazioni del Senatore Maggiorani e nuova risposta del Relatore — Proposta soppressiva dell'articolo del Senatore Maggiorani, combattuta dal Senatore Cannizzaro — Approvazione dell'articolo 64 — Schiarimento chiesto dal Senatore Di Bagno sull'articolo 66 soppresso, fornito dal Relatore — Proposta del Senatore Griffoli, approvata — Approvazione per articolo del progetto di legge, per la facoltà alla Banca Nazionale Toscana ed alla Banca Toscana di Credito per le industrie e pel commercio d'Italia, di emettere biglietti di piccolo taglio — Ripresa della discussione del nuovo Codice sanitario — Considerazioni e proposta sospensiva del Ministro di Grazia e Giustizia sull'intero Capo VI — Approvazione della proposta del Ministro di Grazia e Giustizia — Votazione a squittinio segreto del progetto di legge dianzi discusso — Ripresa della discussione del progetto di legge per l'approvazione del Codice sanitario — Osservazioni e proposte del Senatore Cannizzaro all'articolo 72 — Domanda del Senatore Maggiorani, cui risponde il Senatore Cannizzaro — Nuove osservazioni del Senatore Maggiorani — Parole del Relatore e del Senatore Cannizzaro — Avvertenze e proposta di rinvio del Ministro dell'Interno, accettate dalla Commissione — Osservazioni dei Senatori Maggiorani, Cannizzaro, del Ministro dell'Interno e del Relatore — Interrogazione del Senatore Musio, cui risponde il Relatore — Osservazioni e proposta di aggiunta del Senatore Musio — Approvazione del rinvio dell'articolo alla Commissione — Dichiarazione del Relatore intorno alla proposta Musio — Rinvio della proposta del Senatore Musio e degli articoli 73 e 74 alla Commissione — Approvazione dell'articolo 75 — Osservazione del Senatore Cannizzaro all'articolo 76, cui risponde il Relatore — Nuove osservazioni del Senatore Cannizzaro — Approvazione degli articoli 76 (progetto ministeriale) e degli articoli dal 77 all'85 inclusivamente — Presentazione di sei progetti di legge dichiarati d'urgenza — Proposta del Senatore Manzoni T., approvata — Osservazioni del Senatore Cannizzaro all'articolo 86, cui risponde il Relatore — Rinvio dell'articolo alla Commissione — Raccomandazione del Regio Commissario — Approvazione degli articoli 87, 88 e 89 — Emendamento del Senatore Pepoi G. all'articolo 90, approvato dalla Commissione — Approvazione dell'articolo 90 emendato — Emendamento del Senatore Casati L. all'art. 91, accettato dalla Commissione — Approvazione dell'articolo 91 emendato — Approvazione dell'articolo 92 — Proposta del Senatore Cannizzaro di soppressione dell'articolo 93 — Proposta sospensiva del Senatore Miraglia — Rinvio degli articoli 93, 94, 95, e soppressione dell'articolo 96 — Approvazione degli articoli dal 97 al 103 inclusivamente — Domanda del Senatore Casati L. sull'articolo 104 — Approvazione dell'articolo 104 — Modificazioni

proposte dal Senatore Amari professore e dal Relatore all'art. 105 — Approvazione dell'art. 105 modificato — Approvazione degli articoli dal 106 al 109 inclusivamente — Modificazione proposta all'art. 111 dal Senatore Des Ambrois, cui risponde il Ministro dell' Interno — Avvertenza del Senatore Giovanola all'art. 111, appoggiata dal Ministro — Obiezioni del Relatore. — Proposta soppressiva del Senatore Gadda — Avvertenze dei Senatori Panattoni, Lauzi e Pe- poli G. — Nuove osservazioni del Senatore Gadda, cui rispondono il Relatore e il Senatore Des Ambrois — Approvazione dell'articolo 111.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Senatore Bo, Commissario regio, ed il Ministro di Grazia e Giustizia; più tardi intervengono il Ministro di Agricoltura e Commercio, il Presidente del Consiglio, Ministro dell' Interno, ed i Ministri dell' Istruzione Pubblica, della Marina e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

PRESIDENTE. Il Senatore, prof. Carlo Maggiorani fa omaggio al Senato di una sua opera intitolata: *Ragguaglio di due turni di Clinica medica nella Regia Università di Roma.*

Si procede alla lettura del verbale di deposito negli Archivi del Senato del Regno dell' Atto di cittadinanza italiana di S. A. R. il Principe Amedeo di Savoia, Duca di Aosta.

« L'anno milleottocetotantatré, addì ventotto del mese di marzo, in Roma, nel locale dove ha sede il Senato del Regno ed in un gabinetto della sua biblioteca.

» Compievansi il giorno tredici del corrente mese in Roma davanti il signor conte Terenzio Mamiani, Vice-Presidente del Senato, funzionante da Presidente, ufficiale dello stato civile della Real Famiglia, l'Atto di dichiarazione, a mente dell'articolo 13 del Codice civile, di S. A. R. il Principe Amedeo di Savoia, Duca di Aosta, col mezzo di S. E. il comm. Lanza, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell' Interno, munito di speciale procura.

» E nel giorno 23 successivo dallo stesso sig. conte Mamiani veniva consegnato alla Direzione generale degli archivi del Regno, giusta il prescritto dall'articolo 370 del Codice civile, uno degli originali dell'Atto anzidetto, come risulta

da apposito processo verbale, firmato dal prefato conte Mamiani.

» Ora, occorrendo di depositare l'altro originale dell'Atto medesimo negli archivi del Senato, si sono per tale effetto riuniti Sua Eccellenza il Cav. Gran Croce Vigliani, Vice-Presidente del Senato, l'onorevolissimo signor marchese Spinola, Questore, ed il Cav. Avv. Franceschi, Bibliotecario, coll'intervento del Cav. Avv. Chiavassa, Direttore degli uffizi di Segreteria, ed aperto col mezzo delle tre chiavi ritenute dal Presidente, dal Questore e dal Bibliotecario, il forziere dell'archivio della Real Famiglia, vi si è deposto l'Atto originale medesimo, non che il verbale suddetto di consegna all'archivio di Stato.

» Dopo di che si è di nuovo chiuso il forziere e ne vennero rispettivamente ritirate le chiavi da coloro che le hanno in consegna, Presidente rappresentato come sopra, Questore e Bibliotecario.

» E perchè risulti di quanto sopra, se ne è redatto il presente processo verbale, firmato dai prelodati eccellentissimo commendator Vigliani, Vice-Presidente, Questore, Bibliotecario e Direttore degli Uffizi di Segreteria, il quale verrà unito al processo verbale della seduta pubblica del Senato, nella quale ne sarà data lettura.

» Firmati all'originale:

» Paolo Onorato Vigliani, *Vice-Presidente.*

» T. Spinola, *Questore.*

» E. Franceschi, *Bibliotecario.*

» Angelo Chiavassa, *Dirett. di Segreteria.* »

Seguito della discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine del giorno, si riprende la discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario.

Rammenta il Senato che nella tornata di ieri sono stati rinviati ad ulteriore esame della Commissione gli articoli 60 e 63. Supponendo che la Commissione già si sia occupata di questi due articoli, invito l'onorevole Relatore a voler render conto delle deliberazioni della medesima.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione avrebbe riordinato l'articolo 60 nel modo seguente:

« Salvo, in ordine ai veleni, il disposto del capitolo sesto del titolo terzo, chiunque, non essendo farmacista, vende, a forma e dose di medicamento, prodotti chimici e farmaceutici, od altre sostanze di uso in medicina, tanto semplici, quanto trasformate in nuovi prodotti medicinali, incorrerà in una multa estensibile a lire 500, alla quale, nel caso di recidiva, sarà aggiunta la pena del carcere estensibile a 30 giorni. »

PRESIDENTE. L'onorevole Commissione adunque propone che l'articolo 60 sia redatto in questi termini.

(*Vedi sopra.*)

È aperta la discussione sopra questa nuova redazione dell'art. 60.

Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'articolo.

Coloro che l'approvano, sorgano.

(Approvato.)

Ora prego l'onorevole Relatore della Commissione a voler riferire sopra le deliberazioni prese riguardo all'art. 63.

Senatore BURCI, *Relatore*. Tenendo conto delle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Maggiorani, la Commissione avrebbe modificato questo articolo nel modo seguente:

« Art. 63. I farmacisti i quali ritengono medicinali guasti o nocivi sono puniti con multa estensibile a L. 300, oltre la confisca dei medicinali; e in caso di recidiva sarà aggiunta la sospensione dell'esercizio della professione da uno a tre mesi. I farmacisti che abbiano somministrati medicinali non corrispondenti in quantità e qualità alle mediche ordinazioni sono puniti a norma dell'articolo 415 del Codice penale del 1859. »

PRESIDENTE. L'articolo 63 sarebbe stato modificato dalla Commissione nel modo seguente.

(*Vedi sopra.*)

Siccome due sono i Codici penali vigenti attualmente in Italia, converrà dichiarare a quale

di questi due Codici si riferisce questa disposizione; e naturalmente s'intende che si riferisce a quello del 13 ottobre 1859.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore CHIESI. Io intendeva fare la stessa osservazione dell'onorevolissimo nostro Presidente; ma oltrechè non voglio ripetere quel che egli ha già detto, avvertirò che questa disposizione relativa alla penalità, quale è stata proposta dall'onorevole Commissione, si riferisce ad un titolo speciale del Codice penale vigente. Ma noi sappiamo che è stato presentato un Codice penale nuovo....

Senatore DES AMBROIS. Non è ancora stato presentato...

Senatore CHIESI. È vero; non è ancora stato presentato, ma so che deve esserlo al più presto e qualora venga dal Parlamento approvato, diventerà legge comune. In questo caso potrebbe nascere la necessità di ritoccare nuovamente la disposizione di quest'articolo. Non sarebbe forse meglio allora riferirsi alle disposizioni del Codice penale in generale, qualunque sia questo Codice penale che sarà in vigore?

PRESIDENTE. Siccome i Codici sono due, bisognerà dire quale di questi.

Senatore CHIESI. Io direi del Codice penale comune.

Senatore DES AMBROIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DES AMBROIS. La Commissione, dopo avere conferito coll'onorevole nostro Collega il Presidente Miraglia, che ebbe la compiacenza d'intervenire nel seno della Commissione stessa, ha stimato conveniente di citare l'articolo per precisare la sanzione penale, perchè non potesse nascere alcun dubbio sulla applicabilità di qualche altra disposizione; perchè ha citato l'art. 415 il quale provvede precisamente al caso, che era previsto dalla Commissione.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Quanto a me, non insisto, mi rimetto alla saviezza della Commissione.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare; porrò ai voti l'art. 63, come è stato letto, mantenendo la citazione dell'art. 415 del Codice penale del 1859.

Coloro che l'approvano, vogliano alzarsi.

(Approvato.)

Ora si passerà all'articolo 64, di cui si dà lettura.

« Art. 64. Il farmacista è libero di eseguire nella preparazione dei *prodotti chimici* il metodo che crederà preferibile, purchè assicuri costantemente la invariabile bontà massima del medicamento.

» In quanto alle *preparazioni galeniche* il farmacista è obbligato di attenersi al prescritto della Farmacopea e non potrà valersi di altri metodi quando il medico, il chirurgo od il veterinario, ciò non prescrivano con apposita loro ricetta.

« Il contravventore incorrerà nella multa di lire 50. »

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Il principale vantaggio di una Farmacopea patria è appunto quello di indicare a tutti gli esercenti del Regno, quale è il modo prescelto nel preparare un composto chimico, una mistura. Imperocchè vi sono metodi diversi per tale preparazione e da essi dipende la maggiore o minore forza della medicina.

Sarebbe inopportuno citare qui molti esempi; però non sarà del tutto inutile di parlare del *kermes* che si può preparare in varii modi; e intanto la sua efficacia e la sua virtù è diversa a seconda del modo col quale fu preparato. Altrettanto dicasi del *calomelano*. La sostanza chimicamente è la medesima, ma l'azione è diversa.

Per conseguenza, non saprei vedere la ragione di questa libertà data al farmacista di preparare il rimedio nel modo che più gli piace.

Se il medico vuole farlo preparare in altro modo, non ha che da ordinarlo a parte, descrivendolo nelle ricette. La Farmacopea, per divenire veramente utile e soddisfare al suo fine, non può consistere nella semplice enumerazione dei medicamenti di cui dev'esser fornita una farmacia, e nella descrizione dei loro caratteri, ma deve servire di avvertimento a tutti i medici del Regno che il rimedio ci si troverà preparato con un dato metodo. E ciò serve di regola nella prescrizione rispetto alla dose da prescrivere. Invece di dire al farmacista che somministri un dato composto medicinale secondo la Farmacopea di Londra o il Codice farmaceutico di Parigi o di Berlino, avremo una Farmacopea patria, come ognuno desidera,

per saper appunto su qual grado di forza si debba calcolare.

Confesso poi che non so veder la ragione per la quale l'articolo di legge in questione stabilisca che i medicamenti galenici debbano esser fatti a norma della Farmacopea, e per i composti chimici si permetta al farmacista di prepararli a libito.

Prego perciò la Commissione a darmi qualche spiegazione.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Prima di rispondere alle osservazioni dell'onorevole Maggiorani, mi permetterà l'onorevole Presidente che io dica due parole al signor Senatore Di Bagno, il quale ieri proponeva, che il farmacista dovesse registrare tutte le ricette che andrà spendendo.

L'osservazione dell'onorevole Di Bagno è giusta, ma la Commissione non ha creduto di doverne fare un articolo di legge, e siccome secondo ogni probabilità questa legge che si sta discutendo, darà luogo a dei regolamenti, così si terrà conto delle di lui osservazioni quando si tratterà di fare questi regolamenti; per esempio, quando si redigerà il regolamento per l'esercizio delle professioni sanitarie, sarà appunto allora il caso in cui potrà essere presa in considerazione questa proposta.

Quanto a ciò che osservava il Senatore Maggiorani, dirò l'oggetto per cui la Commissione Ministeriale credette di redigere quest'articolo nel modo con cui è espresso. Ognuno sa che abbia un poco di esperienza nelle cose chimiche, che si può ottenere un prodotto chimico con processi diversi. Infatti, come avvertiva l'onor. Maggiorani, per preparare il *kermes*, il *calomelano* ed altri rimedi, si possono seguire precisamente processi diversi: per questo il primo comma dell'articolo lascia che il farmacista pratico, il farmacista d'ingegno, il farmacista che voglia dar prova della sua capacità scientifica, possa trovare un modo di preparare i prodotti chimici od alcuni dei prodotti chimici con quel sistema che potesse essere più breve, più economico, e che assicurasse ad un tempo la bontà massima dei medicamenti.

Dunque, questa libertà che vien data ai farmacisti, ha per iscopo di lasciar aperta la strada affinché qualcheduno di essi possa trovare un processo, il quale sia più breve e più econo-

mico e per conseguenza più conveniente, purchè assicurati nondimeno la massima bontà del rimedio; ecco perchè nella produzione e nella fabbricazione dei prodotti chimici, la Commissione ministeriale propose, e la Commissione del Senato accettò che fosse lasciata al farmacista una certa libertà, che egli non avrebbe, nelle preparazioni galeniche, affinchè potesse avere il campo di esercitare la sua scienza nell'applicazione di altri metodi e nella invenzione di altri nuovi di preparazione.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Io mantengo la mia eccezione; e rispondo all'onorevole Relatore che la virtù del rimedio deve stabilirla il medico non il farmacista: se questi è ingegnoso, destro e laborioso, e trova un metodo nuovo, lo pubblica, lo comunica al Consiglio di sanità; sarà sperimentato in clinica e ove sia giudicato favorevolmente, ne avrà lode e gli sarà permesso di prepararlo quando il medico lo ordina; ma una farmacopea patria vuol essere precisa, categorica, perchè essa stessa è un Codice, e così suol chiamarsi in molti luoghi; ed un Codice in cui non si ordini precettivamente il metodo da seguirsi nel preparare i medicamenti a che si riduce?

Citerò l'esempio di un insigne clinico, il Trousseau, il quale a Parigi mandò ad acquistare il *kermes* in quattro farmacie diverse, e tutte gli diedero un composto diverso, che aveva forza differente, perchè non era stato preparato secondo le prescrizioni del Codice farmaceutico.

Ora, come può regolarsi il medico nelle ordinazioni dei rimedi, se non ne conosce la forza? Dunque mi pare che sia necessaria una farmacopea unica, e con ciò non si toglie punto la libertà al farmacista di esercitare, di far delle scoperte e di pubblicarle, e allora i medici si gioveranno delle sue scoperte e nelle nuove edizioni che si faranno della farmacopea, se il nuovo metodo sia riconosciuto sotto ogni aspetto migliore, potrà essere sostituito al precedente.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Io non contrasto al Senatore Maggiorani che la virtù del rimedio debba essere sperimentata in clinica sui

malati; ma qui l'articolo non riguarda la virtù del rimedio, bensì che il medicamento abbia quei requisiti che chimicamente deve avere il rimedio quando è buono. D'altronde, siccome nella farmacopea saranno indicati quei metodi e quei processi di preparazione che, secondo i vari autori, possono produrre un rimedio buono, il medico è sempre libero quando scrive un rimedio di indicare che debba esser preparato secondo l'indicazione del tale o tal altro chimico; onde questa libertà mi pare che non possa pregiudicare ai giusti desiderii del medico, perchè egli ha la facoltà, quando prescrive un rimedio, di dire che sia preparato con un dato processo. Dunque lasciando un poco di libertà al farmacista, semprechè possa assicurare costantemente l'invariabile bontà del medicamento, e lasciando al medico la facoltà di indicare con qual processo il medicamento deve esser fatto, mi pare che si venga da una parte a garantire il medico e dall'altra a incoraggiare il farmacista.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Maggiorani intende di fare una proposta di modificazione a questo articolo, lo pregherei di volerla trasmettere alla presidenza.

Senatore MAGGIORANI. Per me sopprimerei l'articolo. Domando io a che serve un'ingente spesa che costerà la farmacopea, quando il farmacista potrà preparare a modo suo?

Questa differenza poi fra bontà e virtù, io veramente non saprei trovarla: il rimedio è buono quando ha quella virtù che il medico si aspetta e che è già conosciuta. Io non ammetto che il farmacista possa a piacer suo preparare un composto chimico, un miscuglio senza seguire la farmacopea, perchè allora, ripeto, la farmacopea è inutile.

PRESIDENTE. Ella dunque propone la soppressione dell'articolo; quindi coloro che aderiranno alla sua opinione, non lo voteranno.

La parola è al Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Per conto mio, appoggerai la conservazione dell'articolo, facendo riflettere che i prodotti chimici hanno caratteri così definiti che il chimico ed il farmacista li conoscono: di maniera, che qualunque sia il metodo, e i metodi possono essere diversi e dare lo stesso buon risultato, egli stesso può riconoscere se ha raggiunto quei tali caratteri che nella farmacopea sono descritti; giacchè precisamente nella buona farmacopea, in fatto di

prodotti chimici, si descrivono i caratteri che il farmacista è obbligato di verificare per vedere se un medicamento ha quel grado di purezza e di bontà che si richiede.

Si è andati a prendere l'esempio del kermes minerale; lo capisco, è un miscuglio, che anche collo stesso metodo prescritto dalla farmacopea ha una composizione diversa: e laddove i medici vogliano scrupolosamente usare quantità e qualità di composti antimoniali, il consiglio che si dà loro è di non usare di questi miscugli, ma di usare dei prodotti chimici definiti.

Del resto, le parole *prodotti chimici* parrebbe che si dovessero riferire a specie chimiche pure, le quali possono essere preparate con metodi diversi, ed avere identità di caratteri.

Poi farò riflettere che, indipendentemente dal far diventare il farmacista un esecutore troppo materiale della farmacopea, indipendentemente da questo, non vi sarà mezzo di constatare la esecuzione degli obblighi che la legge imporrebbe.

Come si fa a constatare se il medicinale ha i caratteri chimici precisi; se è stato preparato coll'uno o coll'altro metodo? L'ispettore non assiste alla preparazione del medicinale, ma lo esamina a prodotto già ottenuto; questa è la sola cosa che può essere verificata, ed è la sola che dev'essere prescritta.

Nelle preparazioni galeniche non è così: sono cose diverse come vario è il metodo di prepararle. Ora, anche l'ispettore abile potrà riconoscere se è stato seguito l'uno o l'altro metodo, giacchè l'aspetto ed i caratteri degli estratti per esempio, variano, per poco che si muti il metodo di preparazione. Per conseguenza, io credo che l'articolo è bene concepito. Non vi saranno più inconvenienti nei prodotti chimici, quando questa legge sarà eseguita; val quanto dire che il farmacista si occuperà di riconoscere il prodotto che ha ottenuto prima di amministrarlo.

Senatore MAGGIORANI. Vorrei dire una sola parola se è permesso.

PRESIDENTE. Dica pure, ella ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. I medici aspettano la farmacopea appunto per questo giusto desiderio di sapere come si preparano alcuni composti. Mi è occorso più volte nell'esercizio, prima di ordinare un medicamento che diversifica di forza secondo il modo ond'è preparato, di chie-

dere al farmacista quale fosse il suo metodo per regolarmi nelle dosi.

Per questo mantengo la mia proposizione, e la mantengo pel comodo dei medici e pel vantaggio dei malati.

Ciò non esclude però che il farmacista possa fare degli studi, delle esperienze per trovare nuovi metodi, che poi può pubblicare a vantaggio di sé e della scienza e che, trovati buoni, possono essere accettati.

Io mantengo dunque per queste ragioni, e come medico, la mia proposizione.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, pongo ai voti l'articolo 64 come è stato letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 65. Sotto la stessa pena di L. 50 è vietato al farmacista di usare pesi diversi da quelli medici legali.

(Approvato.)

La Commissione propone che l'articolo 66 venga soppresso.

Senatore DI BAGNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DI BAGNO. La soppressione di questo articolo mi ha fatto molta impressione. Vi possono essere dei casi in cui un medico abbia sbagliato, e il farmacista dunque non può rimediare a questo inconveniente o almeno sospendere la spedizione della ricetta? È stato detto, e assai giustamente, in quest'aula che i farmacisti hanno tutti dei diritti e dei doveri. Fra i doveri io metterei anche la responsabilità. Desidererei quindi che questo articolo fosse modificato nel senso che la Commissione credesse meglio, ma vorrei solo che in qualche modo esistesse; anzi gradirei molto, che fosse espresso in questi termini:

« Il farmacista, quando apparisca manifestamente che la ricetta sia errata, dovrà avvertirne il medico. »

Prima però di presentare questa proposta, prego l'onorevole Relatore della Commissione a volermi dare qualche schiarimento su questo proposito, mentre ho fiducia che mi convincerà e che possa quindi anch'io concorrere nel suo avviso.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Sono ben contento

di poter dare degli schiarimenti all'onorevole Senatore Di Bagno intorno all' avere la Commissione del Senato soppresso quest' articolo. Due sono state le ragioni dopo lunga discussione che l'hanno indotta a questa soppressione.

La prima è stata una ragione pratica. Non vi è che il medico il quale possa sapere la tolleranza che certi ammalati hanno a certi medicamenti.

Vi sono dei malati i quali tollerano tale e tanta quantità di rimedio, che potrebbe, presa da chi non è ammalato, uccidere un reggimento di soldati.

Vi sono delle ammalate isteriche, le quali tollerano una dose così straordinaria d'oppio, d'acetato di morfina, che quando il medico scrivesse una ricetta e indicasse 15 o 20 e più grani di acetato di morfina, il farmacista avrebbe il diritto di non la spedire, ed il medico avrebbe il diritto che fosse spedita. E quello che io dico relativamente all'acetato di morfina, lo potrei dire di altri medicamenti dati ad altri ammalati; in conseguenza la quantità, la dose del medicamento è subordinata alla prescrizione del medico, e il farmacista che avrebbe tutta la ragione di sopprimere una ricetta che gli pare esagerata, ha torto, perchè la ricetta è conforme alla tolleranza dell'ammalato, per cui accorderebbe al farmacista un diritto di fronte al medico, il qual diritto non sarebbe giustificato, perchè anzi il medico avrebbe il diritto di far sì che la sua ricetta fosse spedita in quel modo ch'egli ordinò che fosse.

Dunque la misura della tolleranza dei rimedii che i malati possono pigliare, è giudicabile dal solo medico, e il farmacista, cui una dose parrebbe esagerata, non ha il diritto di sopprimerla. Questa fu una delle ragioni; poi ve ne fu un'altra, e questa direi, fu in parte morale, in parte di convenienza.

I medici e gli speciali possono essere amicissimi, ma possono anche non esserlo; e può lo speciale trovare, quando crede, errata una ricetta, che comunemente forse non è, e così dare luogo ad alcune contese, le quali, accordando al farmacista il diritto di cui più addietro ho parlato, tornano per la peggio del medico, di più con quest'articolo si metterebbe il farmacista al disopra del medico, e facendo che il farmacista giudichi quello che il medico ha più giustamente giudicato, ne nascerebbe un conflitto, il quale potrebbe portare

pubbliche discordie che la legge, credo, debba evitare.

Dunque la ragione principale, ripeto, è stata quella di lasciare al medico la responsabilità delle sue ordinazioni, e non far giudice il farmacista della quantità, che a lui parrebbe esagerata, del medicamento; e impedire, in secondo luogo, che possano nascere delle contese, nelle quali il farmacista avrebbe per legge un diritto superiore al medico.

Per queste due ragioni la Commissione del Senato non ha creduto di poter accettare quest'articolo.

E poi vi sono anche delle ragioni secondarie che fecero risolvere la Commissione del Senato a non accogliere questo medesimo articolo. Per esempio, non è difficile che il medico, scrivendo la sua ricetta, ponga qualche disposizione sia relativa al metodo di preparazione, sia relativa ad altre occorrenze farmaceutiche che potrebbero non essere nelle convinzioni del farmacista; e quindi il farmacista, senza ragioni forti e giuste, potrebbe credere che una ricetta fosse inesequibile. E questa ragione insieme alle altre, mosse appunto la Commissione del Senato a non accettare quest'articolo, il quale ha questo peccato, anzi questi peccati: il primo è quello di mettere il farmacista al disopra del medico nelle condizioni della legge; e l'altro è quello di rendere il farmacista giudice del medico.

Io spero che l'onorevole Senatore Di Bagno, potrà essere convinto di questa necessità, in cui si trovò la Commissione del Senato, e non insisterà perchè questo articolo, od altro consimile, trovi posto in questa legge.

Senatore DI BAGNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DI BAGNO. Le ragioni esposte dall'onorevole Relatore della Commissione, sono certo apprezzabilissime, e non potevano essere diverse, procedendo esse da chi è tanto profondo nella materia.

Peraltro, io non intendevo già di mettere il farmacista al disopra del medico, nè di dare a lui un diritto di censura, il diritto cioè di controllare l'operato del medico, come forse risulterebbe ammettendo nella sua pienezza l'articolo 70 qual era proposto.

Siccome trattasi di tutelare la salute pubblica, e quindi di ovviare a' gravi inconvenienti che potrebbero avverarsi, io voleva soltanto che il farmacista avesse il dovere di

avvertire il medico quando la ricetta manifestamente gli apparisse errata e non già di sospenderne la spedizione.

Questa era la mia opinione, la subordino però alla Commissione che mi è maestra.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Mi preme che l'onorevole Senatore Di Bagno, si faccia, come si è fatta la Commissione del Senato, persuaso e convinto della necessità della soppressione di quest'articolo, il quale darebbe al farmacista un'ingiusta autorità e metterebbe il farmacista nel caso di essere giudice della quantità del rimedio.

Ora, alle cose che ho detto, aggiungo quello che è nelle abitudini ordinarie dell'esercizio farmaceutico.

Può darsi benissimo che un medico in un momento di distrazione, scriva una quantità di rimedio che non può essere tollerata da alcun ammalato. Invece p. e. di scrivere *un grano* o 5 centigrammi, come veramente deve scrivere, di arsenico che un malato può pigliare, dopo aver fatto uso di dosi minori, di questo rimedio per un errore massiccio, scrive *cinque grammi!*

Di certo la ricetta è errata, perchè non vi è malato che possa tollerare 5 grammi di arsenico; è un errore madornale che cade, non solo sotto l'osservazione del farmacista, ma cade sotto l'osservazione di tutti.

Ora, per le abitudini che corrono nel paese, lo speziale certo non spedisce una tale ricetta, ma con qualche scusa, giacchè l'arsenico non è un rimedio che occorra pigliare a quella tale ora come il chinino, dice a chi la presenta: ritornate questa sera; il medicamento sarà preparato; bisogna che sia fresco, e via discorrendo. Ed intanto fa ricerca del medico premurosamente e gli dice: leggete questa ricetta.

Il medico conosce l'errore e dice: vi ringrazio, mi avete reso veramente un servizio, perchè questa ricetta è sbagliata.

A tutti coloro che esercitano l'arte salutare, possono occorrere di questi casi.

Io, un giorno, ad uno dei nostri Colleghi che disgraziatamente non è più, e che a grado a grado si era abituato a prendere un rimedio che era la narceina, scrissi una dose di narceina che al farmacista inglese che esercita la

sua professione in Firenze, parve esagerata. Ebbene mandò subito un suo commesso da me a domandarmi se veramente io avessi fatto errore nello scrivere questa ricetta. Io lo lodai; gli dissi che aveva fatto benissimo ad osservare questo; ma che tranquillamente spedisse quella ricetta, perchè il malato era abituato a questo rimedio.

Ora dunque, nella pratica, non per legge, ma per convenienza e per umanità, quando il farmacista vede che un medico ha realmente errato una ricetta, di certo non la spedisce, trattandosi di medicina che può pigliare il carattere di veleno, e cerca segretamente di comporre questa differenza per non cadere in peccato, e quindi informa il medico dell'errore.

Quindi nelle abitudini del paese abbiamo, che quando una ricetta è evidentemente errata, il farmacista non la spedisce, non la può, non la deve spedire, e quindi cerca il medico per correggere l'evidentissimo errore; ma se noi mettiamo per legge, che un farmacista, quando crede, possa sospendere una ricetta, lo facciamo giudice della quantità dei rimedi che il medico ha ordinato e che il malato può pigliare, e quest'autorità la Commissione del Senato, non crede di poterla dare al farmacista; non crede, perchè il farmacista non è giudice; non crede, perchè il farmacista può comporre l'errore in un modo più confacente alle abitudini del paese nostro. Quindi io penso, che quando una ricetta è realmente errata per una quantità di rimedio che non può essere tollerata da un malato, il farmacista può, come fa ordinariamente, cercare che il malato sospenda un momento l'ingestione del rimedio, e quindi questo caso passa senza pericolo e senza danno e senza il bisogno che vi sia un preciso articolo di legge.

Senatore DI BAGNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DI BAGNO. Come mi sembra aver detto poc'anzi, io non chiedeva che il farmacista sospendesse la spedizione della ricetta; chiedeva soltanto che, in caso di errore, il farmacista ne avvisasse il medico. Quando però l'onorevole Relatore della Commissione mi assicura che lo scopo si raggiungerà egualmente, io non insisto più oltre nella mia osservazione.

PRESIDENTE. Si passa quindi alla votazione dell'articolo.

Approvazione di un progetto di legge.

(V. *Atti del Senato*, N. 106.)

Senatore GRIFFOLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GRIFFOLI. Essendo stato distribuito il progetto di legge per la facoltà alla Banca Nazionale Toscana e alla Banca Toscana di Credito per le industrie e pel commercio d'Italia di emettere biglietti di piccolo taglio, pregherei l'onorevole Presidente di volerlo mettere in discussione nella presente seduta, avendo la legge carattere d'urgenza.

PRESIDENTE. La relazione del progetto del quale l'onorevole Griffoli chiede la discussione immediata fu già distribuita ai signori Senatori. Il Senato aveva già ammesso l'urgenza per questo progetto di legge. Domando quindi se è ammessa anche la proposta dell'onorevole Griffoli, che detto progetto sia discusso in questa stessa seduta.

Chi approva questa proposta, sorga.

(Approvato.)

Si dà lettura dell'articolo di questo progetto di legge.

Articolo unico.

« La Banca Nazionale Toscana e la Banca Toscana di Credito per le industrie e il commercio d'Italia, durante il corso obbligatorio dei biglietti di Banca, potranno essere autorizzate con Regio Decreto ad emettere biglietti da lire dieci, da lire cinque, e di valor minore. »

È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, ed essendo il progetto di un solo articolo si procederà allo squittinio segreto sul medesimo non appena il Senato sarà alquanto più numeroso.

Ripresa della discussione del progetto di legge per l'approvazione del Codice sanitario.

PRESIDENTE. Orasi continua la discussione del progetto di legge sul Codice sanitario, passando all'articolo 67 che è del seguente tenore :

« Art. 67. Chiunque, non essendo farmacista, droghiere, o fabbricante di prodotti chimici, fabbrica, vende o in qualsivoglia modo distribuisce veleni, è punito con la multa da lire 60 a 500, e con l'arresto da 1 a 3 mesi.

» Sotto il nome di veleni s'intendono comprese tutte le sostanze semplici o composte che

anche in piccola dose, possono produrre effetti pericolosi e letali ».

È aperta la discussione su questo articolo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Tutte o pressochè tutte le disposizioni che si contengono in questo Capitolo VI, che tratta dei veleni, si trovano altresì nel Codice penale, che impera nella maggior parte d'Italia (e dico nella maggior parte, perchè il Codice penale del 1859 non si estende alla Toscana, ove è in vigore un Codice diverso); ma chiunque si prendesse la cura di confrontare le disposizioni, che si leggono in questo disegno di legge, con quelle contenute nel Codice penale, scorgerebbe una grandissima differenza fra le une e le altre, tanto per le diverse ipotesi di reati che vi sono contemplate, quanto per la misura delle pene.

Ed invero l'articolo 67, il quale prevede la fabbricazione e la vendita delle sostanze venefiche, nel progetto attuale si esprime così :

« Chiunque, non essendo farmacista, droghiere, o fabbricante di prodotti chimici, fabbrica, vende, o in qualsivoglia modo distribuisce veleni, è punito con l'ammenda da lire 60 a 500, e con l'arresto da 1 a 3 mesi.

« Sotto il nome di veleni s'intendono comprese tutte le sostanze semplici o composte che, anche in piccola dose, possono produrre effetti pericolosi e letali. »

Nel Codice penale del 1859, si ha invece l'articolo 406 così concepito :

« È vietato a chiunque di ritenere materie venefiche, salvo a coloro ai quali sono necessarie per l'esercizio della loro professione o mestiere ed a termini dei regolamenti.

» I trasgressori sono puniti con multa estensibile a lire 300 ed eziandio col carcere secondo le circostanze dei casi. »

Il Senato conosce che, quando si parla di carcere, l'estensione della pena è da 6 giorni a 5 anni; quindi per la sola *ritenzione di veleni* il legislatore, secondo i casi, lascia ai giudici la facoltà di applicare il carcere da 6 giorni a 5 anni.

E per la fabbricazione delle sostanze venefiche l'articolo 413 stabilisce :

« Chiunque per oggetto di traffico senza essere autorizzato fabbrica e somministra ad altri materie venefiche, oppure soltanto le acquista

ed in qualunque modo ne fa smercio, sarà punito colla pena della reclusione. »

Sanziona niente meno che la pena della reclusione, la quale si estende da tre a dieci anni ed è pena criminale e soggiunge :

« La sola fabbricazione di veleni, senza la debita facoltà, quand'anche non sia accompagnata da vendita, sarà punita col carcere non minore di sei mesi. »

Ora se si pone mente alla differenza grandissima di penalità che vi è tra i casi contemplati dall'art. 67 dell'attuale progetto di legge e quelli contemplati dagli articoli 406 e 413 del Codice penale, si vede quale sostanziale mutamento si porterebbe intorno a questa materia.

Io non abuserò dell'indulgenza del Senato continuando questi confronti tra le disposizioni del progetto attuale e quelle del Codice penale, in cui sono quasi tutte prevedute le ipotesi degli articoli 67 a 71. Noterò soltanto che su tal proposito importa risolvere tre questioni. La prima è, se sia il caso di derogare colla legge che si discute a quello che trovasi di già stabilito nel Codice penale, e d'introdurre per conseguenza una sostanziale innovazione alle leggi vigenti, nella parte che si riferisce alla ritenzione, fabbricazione e vendita delle sostanze velenose.

Io credo che questa sarebbe opera ardua e difficile, e mi pare più conveniente che il Senato si astenga per ora dal modificare radicalmente il sistema della legislazione attuale.

La seconda questione sarebbe quella di vedere se debbano rifondersi nel presente disegno di legge le disposizioni che su questo argomento trovansi sancite nel Codice penale.

Tale sistema potrebbe essere consigliato dal concetto di riunire nel Codice sanitario tutte le disposizioni che hanno rapporto con questa materia; ma esso non andrebbe scevro da gravi difficoltà. Infatti mi sembra poco conveniente inserire in una legge disposizioni penali che sono attualmente in vigore, ed anche inopportuno il farlo, quando il Governo si sta già occupando della compilazione del nuovo Codice penale; perocchè, modificandosi con esso le attuali disposizioni, occorrerebbe surrogare ancora altri articoli a quelli che sarebbero ora inseriti nel presente progetto di legge.

Non rimane adunque che un terzo sistema, che, a parer mio, è quello che a preferenza può essere accettato dal Senato, ed è di di-

chiarare nella legge che si discute, che tutte le trasgressioni relative alla fabbricazione, vendita e ritenzione di veleni ricadono sotto la sanzione del vigente Codice penale; in altri termini, che non restano per nulla derogate o modificate le attuali disposizioni legislative che ad esse si riferiscono.

Se il Senato facesse buon viso a questo concetto, la discussione si abbrevierebbe di molto. E credo che si potrà in tal caso sostituire al presente capitolo 6, una disposizione generale così concepita:

« La fabbricazione, ritenzione, vendita o distribuzione di sostanze venefiche fuori i casi ed i modi prescritti dalla legge, è punita secondo le disposizioni del codice penale, le quali rimangono in vigore in tutto quello che non è specialmente preveduto e regolato dal presente Codice. »

Allora le disposizioni del Codice sanitario si potrebbero circoscrivere alle sole modificazioni che si credessero più necessarie, per esempio ai tre casi contemplati nei paragrafi *b*, *c* e *d* dell'articolo 68, nei quali si contemplano alcune trasgressioni non previste dal Codice penale.

Prego adunque il Senato a volere inviare questa mia proposta alla Commissione, perchè possa farla oggetto dei suoi studi e delle sue osservazioni, e riferirne in una delle prossime tornate.

PRESIDENTE. Ecco la proposta dell'onorevole Guardasigilli.

« La fabbricazione, ritenzione, vendita o distribuzione di sostanze venefiche fuori i casi ed i modi prescritti dalla legge, è punita secondo le disposizioni del Codice penale, le quali rimangono in vigore in tutto quello che non è specialmente preveduto e regolato dal presente Codice. »

Aggiunge poi l'onorevole Guardasigilli che si comunichi questa sua proposta alla Commissione con invito di esaminarla e riferire poi la sua opinione al Senato sopra l'accoglimento di questa proposta o sopra qualunque altro temperamento che credesse di adottare intorno a questo capitolo.

La Commissione accetta?

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti il rinvio della proposta dell'onorevole Guardasigilli alla Commissione, con invito di esaminarla e rife-

rirne al Senato in una delle prossime tornate.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Si passa ora alla discussione del

CAPO VII.

Compilazione della Farmacopea.

Prima però di dare lettura dell'art. 72, primo di questo Capo, stimo conveniente procedere alla votazione per squittinio segreto sopra la legge che è stata testè discussa, lasciando le urne aperte a comodo dei signori Senatori che interverranno nel corso della seduta.

(Il Senatore, Segretario, Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Ripresa della discussione sul Codice sanitario.

PRESIDENTE. Si ripiglia la discussione del Codice sanitario.

« Art. 72. Vi sarà per tutto il Regno un'unica Farmacopea ufficiale la quale dovrà:

» a) Indicare i farmaci che ogni farmacista è obbligato invariabilmente a tenere;

» b) Indicare tutte le altre sostanze che debbono essere considerate come medicamentose senza esser per questo obbligatorie per tutte le farmacie;

» c) Accennare le condizioni che debbono presiedere alla scelta ed all'acquisto delle sostanze medicamentose, sia semplici, sia composte, considerate come prodotti naturali ricavati dai tre regni della natura ed indicarne in conseguenza i caratteri più eminenti e distintivi;

» d) Dichiarare, in quanto ai medicamenti composti, se essi sono « vere combinazioni chimiche » o « semplici mescolanze », indicare le materie di cui si compongono, le « dosi esatte » di ciascuna di esse, ed i « caratteri fisici e chimici invariabili della loro bontà ».

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Io farei alla Commissione una osservazione relativamente a quest'articolo.

Io preferirei che il medesimo fosse semplicemente costituito del primo paragrafo:

« Vi sarà in tutto il Regno un'unica Farmacopea obbligatoria, » senza poi fare il programma di questa Farmacopea.

Il dir le cose che la Farmacopea deve contenere è forse soverchio, quando delle persone competenti sono incaricate di compilarla.

Laddove poi si dovesse enumerare tuttociò che dev'essere contenuto nella Farmacopea, che si dovesse fare il programma di questo libro, io allora farei osservare che manca l'indicazione dei metodi di preparazione, e non c'è riscontro con quello che è detto in quell'articolo nel quale è stato dato al farmacista l'obbligo, in quanto alle preparazioni galeniche, di attenersi al prescritto della Farmacopea.

Se si vuole su questo articolo indicare i metodi di preparazione, allora bisogna rimandarlo alla Commissione, perchè vi faccia un programma completo della Farmacopea.

Io invero eviterei di farlo per maggior sicurezza perchè gli uomini tecnici che saranno chiamati a lavorare in questa farmacopea sapranno forse meglio di noi qual'è il programma di una Farmacopea, e non dimenticheranno nulla di quello che deve essere compreso in essa; per questo io pregherei la Commissione di sopprimere in quest'articolo il programma della Farmacopea, o di compierlo non dimenticando i metodi di preparazione di cui si parla all'art. 64.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Pregherei l'onorevole preopinante di dirmi se le parole *farmacopea obbligatoria, e libertà completa al farmacista di preparare i medicamenti a loro piacere*, possono andare ben d'accordo.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. S'intende, obbligatoria in ciò che deve essere obbligatoria, cioè nelle preparazioni galeniche; in questa parte il farmacista è obbligato ad attenersi alle prescrizioni della farmacopea.

Senatore MAGGIORANI. Farmacopea vuol dire l'arte di preparare i medicamenti; qualunque farmacopea si prenda in mano, antica o moderna, nostrana o forestiera, vi dirà: prendete il tale ingrediente, il tal altro e v'insegnerà come lo dovete preparare. Ora, quando si dice farmacopea obbligatoria, s'intende che saranno obbligati i farmacisti a preparare un medicamento in quel modo, e non in un altro: ciò è troppo chiaro. Dunque questa farmacopea sarà un libro di storia naturale, non già una farmacopea....

PRESIDENTE. Permetta l'onorevole Maggiorani;

le faccio osservare che la Commissione propone di sostituire alla parola *obbligatoria* la parola *ufficiale*.

Senatore MAGGIORANI. Allora non ho altro a dire.

PRESIDENTE. L'onorevole Cannizzaro mantiene la sua proposta di limitare l'articolo alla prima parte?

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione non insisterebbe nel mantenere l'articolo qual è. Solo prega l'onorevole Cannizzaro, quando avesse qualche proposta che possa essere utile per la compilazione della farmacopea, correggendo quest'articolo o aggiungendovi ciò che credesse opportuno, di presentare formulato il suo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Cannizzaro ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Io proporrei certamente un'aggiunta sui metodi di preparazione, perchè quest'articolo non si trova in riscontro coll'articolo 64, il quale impone al farmacista il metodo che deve seguire....

PRESIDENTE. Ma intende proporre un'aggiunta all'articolo? In questo caso formuli la sua proposta.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. A me pare necessario che in un Codice sanitario sia prescritta una farmacopea ufficiale, nella quale siano precisamente annoverate tutte quelle sostanze medicinali che la scienza crede necessarie e utili ad essere adoperate per la cura delle malattie.

In quanto poi al metodo da seguirsi nella compilazione di questa farmacopea, io stimo che non convenga definirlo nel progetto di Codice, ma sia meglio lasciarne la determinazione alle persone più segnalate per i loro studi e per la loro esperienza, quali sarebbero i medici, i chimici che fanno parte del Consiglio superiore di sanità pubblica; e quindi parmi che se quest'articolo si restringe a dire che vi sarà una farmacopea ufficiale, unica, nella quale s'indicheranno i farmaci che invariabilmente, indispensabilmente, una farmacia dee tenere, si sarà provveduto sufficientemente a tutti i bisogni della salute pubblica, lasciando poi al Consiglio superiore l'indicare quegli altri medicamenti che non sono assolutamente in-

dispensabili, epperò non obbligatorio l'esserne provveduti.

Infatti, che cosa facciamo noi qui? Noi accenniamo ad alcune condizioni da adempersi. Ma siamo poi noi sicuri che queste condizioni sieno le sole da prescriversi nella compilazione di una farmacopea? D'altra parte, anche l'arte di comporre i medicinali, anche la terapeutica fa dei progressi, e quindi non sappiamo quali modificazioni si potranno introdurre prima che questa farmacopea possa dirsi completa, non trattandosi certamente di un lavoro che possa essere tanto prestamente spedito.

Noi avremo, seguendo l'accennato metodo, la miglior garanzia che la formazione di questa farmacopea, essendo affidata al Consiglio superiore di sanità, verrà fatta da persone competentissime, e stabilirà quindi un programma perfetto, quant'è possibile, secondo i progressi della scienza e dell'arte nel momento in cui sarà compilata.

Io sottopongo pertanto al Senato questi miei pensieri, per via di semplice avvertenza, dichiarandomi in faccia a tanti illustri professori della scienza medica, affatto incompetente, ma confidando insieme che essi vedranno come per questo modo le cose si farebbero con maggior ponderatezza e con maggior perfezione.

Senatore BURCI, *Relatore*. Di modo che il signor Ministro accetterebbe il primo e secondo paragrafo, e si toglierebbero il terzo ed il quarto.

MINISTRO DELL'INTERNO. Direi solamente che il metodo sarà determinato dal Consiglio superiore di sanità pubblica.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione accetta la soppressione dei due ultimi paragrafi.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, si rileggerà l'articolo così emendato.

(*Vedi sopra.*)

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Prendo la libertà di ripetere che una Farmacopea che non indicasse il modo da seguire nel preparare i medicamenti, sarebbe un lavoro incompleto, anzi una cosa nuova; il sistema e il metodo sono già stabiliti presso tutte le nazioni che hanno la loro Farmacopea. La questione è di sapere chi dovrà compilarla. Ma Farmacopea è una parola tecnica, e non possiamo allontanarci dal senso che le è stato universalmente attribuito. Una

Farmacopea che non contenesse il metodo di preparare i medicamenti, non potrebbe meritarsi questo nome.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Prego l'onorevole Ministro di leggere l'art. 73 il quale affida la compilazione della Farmacopea ad una Commissione composta delle persone competenti che si trovano nel Regno e naturalmente il Consiglio superiore non determinerà le norme a questa Commissione, dimodochè sarebbe meglio fermarsi alla parola Farmacopea che contiene molte cose, o per lo meno quando si volesse specializzare sarebbe più opportuno e conveniente dire: « *unica Farmacopea ufficiale la quale dovrà indicare, ecc. ecc.* »

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro dell'Interno.

MINISTRO DELL'INTERNO. Quest'articolo alla lettera C e D comincia a determinare le condizioni che debbono regolare la formazione di questa farmacopea. È nato però il dubbio, se talune di queste condizioni sieno men buone e possano esser contestate. Quindi allo scopo di evitar cotesta discussione, e per non far cosa che potesse poi lasciare imperfetta l'opera, io ho detto: non pregiudichiamo la questione; lasciamo che il metodo da seguire in tale compilazione sia determinato dal Consiglio superiore di sanità.

So benissimo che l'articolo 73 parla della formazione della farmacopea, e l'affida ad una Commissione generale scelta dal Ministro dell'Interno; ma quest'articolo non contraddice per nulla all'articolo precedente come sarebbe stato da me modificato, perchè questo non fa che indicare il sistema da seguire per la compilazione della farmacopea; mentre la Commissione speciale, di cui parla l'articolo 73, dovrebbe poi compilare la farmacopea secondo il metodo o programma tracciato dal Consiglio superiore di sanità; di modo che si tratta di due cose affatto distinte.

Tuttavia se il Senato stima che si debba soprassedere dal risolvere tal questione, e richiamar su di essa l'esame della Commissione, per me non ho difficoltà, perchè veramente abborro dalle improvvisazioni. Io sarò quindi ben contento, se la Commissione vorrà riprendere

in esame questo articolo, riservandosi di riferirne in altra tornata.

Nello stesso tempo, essa potrà sentire lo svolgimento che l'onorevole Cannizzaro sarebbe bene che facesse alla Commissione medesima, delle considerazioni da lui testè accennate per avvertire come altre *condizioni* si debbano aggiugnere a quelle indicate nell'articolo alle lettere A, B, C, D. In fatti, trattandosi di modificazioni al tutto scientifiche e speciali che obbligherebbero il Senato a scendere nel puro tecnicismo della materia, sarebbe assai meglio che esse venissero fatte nel seno della Commissione, la quale determinerebbe poi la formula da presentare in altra adunanza al Senato.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore BURCI, *Relatore*. Io volevo far considerare che i primi paragrafi *a* e *b* di questo articolo 72, hanno principalmente per oggetto, e a questo tiene la Commissione, di provvedere sufficientemente le farmacie che non possono avere tutti i rimedi di una farmacopea, e questo non solo nell'interesse dei farmacisti, ma anche, direi, nell'interesse economico di quelli che devono provvedersi di medicamenti alle farmacie.

In una grande città, un farmacista di prim'ordine deve avere tutti i medicamenti che sono annotati nella farmacopea, questo s'intende, è una necessità, è un dovere del farmacista; ma in alcuni luoghi, nelle campagne specialmente, dove le farmacie sono seminate qua e là e dove la quantità dei rimedi è piuttosto circoscritta, non credo che si possa obbligare un farmacista a tenere tutte le preparazioni che sono descritte nella farmacopea, prima perchè molte gli andrebbero a male, poi perchè moltissime non gli sarebbero richieste e per ciò la spesa sarebbe soverchia, e potrebbe in vero essere grandissima.

Ora, la Commissione del Senato, mentre consente di lasciare pienissima la libertà a quella Commissione che sarà nominata dal Ministro dell'Interno per redigere la farmacopea, intende, nell'interesse della salute pubblica e nell'interesse dei farmacisti, senza pregiudicare alla pubblica sanità, che in alcune farmacie di luoghi rurali, di luoghi piuttosto remoti, vi possa essere stabilito un numero di rimedii, i quali sieno dichiarati di assoluta necessità. Questo è quello a cui tiene la Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione non crederebbe

conveniente che si facesse luogo al rinvio per un nuovo esame?

Senatore BURCI, *Relatore*. Quanto al rinvio, la Commissione non ha nessuna difficoltà, lo accetta, ed anzi pregherebbe che le venissero mandati gli emendamenti che potessero dar lume per la modificazione di questo articolo.

Senatore MUSIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MUSIO. Io ho avuto l'onore di presentare al Senato una petizione in nome di cinquanta o sessanta medici omeopatici, e credo che debba riferirsi specialmente agli articoli 72 e 73, che sono in discussione.

Questa petizione è stata comunicata come di diritto all'onorevole Commissione, e credo che questa l'ha già esaminata; e siccome, ove il Senato creda degna di qualche attenzione quella petizione, cade qui appunto il luogo di parlarne, perciò io pregherei l'onorevole Relatore ad avere la compiacenza di riferirla.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore della Commissione ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. I medici, i quali hanno la facoltà del libero esercizio possono volendo, darsi all'omeopatia secondo le loro convinzioni: ma fo riflettere che questo sistema di medicina, se è in certe abitudini di chi ama farsi curare omeopaticamente, non è insegnamento ufficiale, non è insegnamento che dia lo Stato; non vi sono cattedre, non vi sono scuole, non vi sono istituti a ciò destinati. Ma se un medico, od un farmacista voglia adoprare la sua arte all'oggetto di giovarsi dell'omeopatia, la legge non glielo vieta.

Solo le proposte fatte dai medici omeopatici, e presentate in loro nome dai Senatori Siotto-Pintor e Musio, potrebbero prendersi in considerazione, quando si tratti della visita delle farmacie; io non credo poi che lo Stato debba nelle condizioni attuali del paese, fare due farmacopee, una farmacopea allopatrica ed una farmacopea omeopatica; giacchè l'omeopatia non è ancora entrata nei pubblici insegnamenti. Ecco quello che in questo momento io posso replicare all'onorevole Senatore Musio. Cioè, che quanto all'esercizio omeopatico tanto della farmacia quanto della medicina, com'è già dissi, la legge non lo vieta.

Quanto alla tutela relativamente alle loro farmacie, questo sarà argomento da trattarsi

quando si parlerà particolarmente della visita delle farmacie.

Senatore MUSIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MUSIO. Esaminando il merito di queste petizioni, l'omeopatia presenta a me due aspetti, ossia racchiude due fatti. Uno, che dirò fatto scientifico, è quello che si riferisce al suo valor dottrinale; l'altro è un fatto storico, ed è quello che si riferisce alla sua esistenza, a tutto il suo esercizio.

In quanto al fatto scientifico non ci può essere questione oggi qui e tra noi; onde io non trovo nesso logico per dire che non si può parlare dell'omeopatia, perchè non è compresa nell'insegnamento ufficiale ed universitario. Io troverei questo nesso, se si trattasse di conferire all'omeopatia onori e gradi accademici; ma quando di ciò non si tratta, io credo poco logico il riferirsene all'insegnamento universitario. Noi non possiamo parlare dell'omeopatia come fatto scientifico, giacchè sotto questo aspetto è cosa che esce dalla competenza di tutta l'autorità legislativa. L'omeopatia sotto quest'aspetto non appartiene che alla scienza, e la scienza essa sola non è donna e madonna di sé; essa sola è regina nel vasto campo dell'intelletto, essa sola giudica coi supremi suoi oracoli della verità scientifica e dei progressi dello spirito umano. No; non vi è nessuno sopra di essa; e noi, dopo tre secoli, non andremo ad assiderci sopra le scranne dei giudici di Galileo, che la posterità ha così meritamente condannati e derisi.

Resta adunque il fatto materiale della sua esistenza. Questo fatto è certo, è noto, è indubitato: il legislatore non lo può ignorare, e non lo può dissimulare.

Questo è un fatto altamente sanitario, è un fatto che interessa e compromette la salute di centinaia e centinaia di migliaia di vite: e, una legge, che prescrive tutto quanto è necessario per tutelare la salute pubblica, non può omettere di parlare dell'omeopatia nel suo rispetto di fatto.

Io non credo, che se la legge vuole adempiere a tutti i suoi doveri, come li ha adempiuti in tutti gli altri articoli, possa qui raccomandarsi al silenzio.

Io non so, se il legislatore abbia la coscienza tranquilla per dire, che essa nulla racchiude di vero. Io so, che nei paesi più dotti d'Eu-

ropa, so che in Germania, in Austria, in Francia, l'insegnamento ne è accettato, e recentemente nella Camera Ungherese le è stata decretata una cattedra; negli Stati Uniti d'America, infine, vi sono già otto collegi scientifici di questo genere; e nell'ultimo anno scolastico, 170 sono stati i laureati. E quando il mondo scientifico comincia a pronunciarsi in questo modo, io non credo che sia prudente il tacersi.

Ad ogni modo, io torno al fatto materiale; il fatto interessa centinaia e centinaia di migliaia di vite; vi sono medicine, vi sono farmacie autorizzate anche dal Governo, e dovrà essere lecito a quelli i quali trafficano con tutta facilità sulla vita e sulla sanità umana, sarà lecito di spacciare qualunque cosa come medicina? sarà lecito a chiunque di intromettersi, e di sacrificare la vita di tanti poveri creduli? Tutto ciò sarà lecito, tutto ciò sa il legislatore, e la legge non dice una parola? E con questo silenzio può essa soddisfare ai suoi doveri?

Non lo credo.

Il signor Ministro, Presidente del Consiglio, mi dica chiaramente una parola; io sono qui ad ascoltare.

Io seguo la voce della coscienza e delle mie convinzioni, e parlo liberamente sottoponendo al Senato le mie idee con qualche calore, come la mia natura comanda.

Quando io sono caldo di una verità, io non so fare diversamente; ma non manco in nulla né al rispetto che debbo a questo luogo augusto, né a me stesso. Creda il signor Ministro, che so fin dove, come e quando ho da parlare e da tacere.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io non comprendo il motivo di quest'apostrofe....

Senatore MUSIO. La sua parola *fanatismo* è giunta fino a me....

MINISTRO DELL'INTERNO. Scusi: io non faceva allusione alle sue parole; io discorreva col signor Commissario, ed assicuro l'onorevole Senatore Musio che egli ha preso un'abbaglio, e che io pure non manco di riguardo e non perdo in nessun modo il rispetto che è dovuto al luogo in cui mi trovo.

Senatore MUSIO. Sono lieto di questa spiegazione dell'onorevole signor Presidente del Consiglio; quindi ritorno all'argomento, e tutto

l'incidente si riduce ad una vampa che tosto si spegne.

Come diceva, se il legislatore crede nociva l'omeopatia, lo dica, e non se ne parli più; ma dal momento che la lascia libera, non debbe lasciarla *ex lege* nella facoltà di preparare o di adulterare e vendere le medicine.

In questo modo, non so se si faccia una legge che tuteli la pubblica sanità.

Quindi mi permetto di sottoporre al Senato, la seguente aggiunta a quest'articolo: « Farà parte della Farmacopea unica ufficiale, una speciale Farmacopea omeopatica compilata da medici, e farmacisti omeopatici. »

Naturalmente, non essendovi insegnamento ufficiale e facendo per ora l'omeopatia l'oggetto di studio e perizie speciali, non può la Farmacopea omeopatica essere l'opera di medici allopatrici, e se si volesse attribuirle agli eminenti e dottissimi medici che siedono in quest'aula, io credo che i medesimi, pregati di compilare tale Farmacopea, non accetterebbero l'incarico, e ciascuno risponderrebbe: *la mia delicatezza non me lo consente; io non sono convinto della sua verità ed utilità, io non so, io non voglio fare la Farmacopea omeopatica.*

Quindi, se una Farmacopea omeopatica si ha da fare, come io credo, pare di necessità che debbano essere chiamati a compilarla i medici omeopatici.

Segue l'aggiunta:

« È proibito l'esercizio delle due farmacie allopatriche e omeopatiche, tranne nei paesi nei quali non esistono farmacie esclusivamente omeopatiche. »

La cumolazione di queste due farmacie, mi pare che porti molti inconvenienti; e, salvo dove la necessità comandi, non so se si possano congiungere, cumulare insieme.

L'aggiunta continua così:

« Alla visita delle farmacie omeopatiche devono deputarsi farmacisti e medici omeopatici. »

Per le stesse ragioni per le quali la compilazione di una Farmacopea omeopatica non sarebbe accettata dai medici allopatrici, la visita di queste farmacie deve essere fatta dai medici omeopatici.

L'aggiunta finisce con queste parole:

« Ai medici omeopatici è conservata la facoltà di distribuire gratuitamente rimedi delle loro scuole laddove non esistono farmacie esclusivamente omeopatiche. »

PRESIDENTE. Essendo stata fatta la proposta di rinvio, io porrò ai voti, innanzi tutto, questa proposta.

Interrogo il Senato se intende anche di rinviare alla Commissione la proposta che ora è stata letta dall'onorevole Senatore Musio, per essere esaminata.

Coloro che approvano il rinvio alla Commissione dell'art. 72 nei modi e nelle forme che risultano dalla lettura or ora fatta, vogliano alzarsi.

(Approvato.)

Ora interrogherò la Commissione se consente che le sia rinviata la proposta dell'onorevole Musio per essere presa in considerazione.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Veramente io non so, come la Commissione possa prendere in esame la proposta dell'onorevole Musio. Ci penso, e vorrei trovar modo di compiacerlo, ma bramerei prima sapere se il Senato accetta o respinge la sua proposta. Nel caso che il Senato accetti la proposta, la Commissione vedrà quello che potrà fare.

PRESIDENTE. Perdoni l'onorevole Relatore, la proposta dell'onorevole Musio non è pel rinvio alla Commissione; l'onorevole proponente ha formulato una proposta sul merito della questione, per cui se il Senato l'approvasse, non occorrerebbe più il rinvio alla Commissione.

Senatore MUSIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MUSIO. Ho domandato la parola per aggiungere che io sarei ben lieto che la Commissione esaminasse, ponderasse, aggiungesse, dicesse pure anche in definitiva: rigetto; ma sarei poi lietissimo, ne faccio anzi calda preghiera alla Commissione, perchè mi pare che su due piedi gli animi del Senato non possano essere illuminati abbastanza e preparati ad un voto. Mi pare che nell'interesse della cosa, nell'interesse di pensare a quello che conviene fare, se la Commissione volesse accettare il rinvio, sarebbe questo il mezzo più soddisfacente per ottenere lo scopo.

Ripeto; io prego la Commissione ad accettare il rinvio, non altro.

PRESIDENTE. Ha la parola il Relatore.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione accetta il rinvio.

PRESIDENTE. La Commissione avendo accet-

tato il rinvio, interrogo il Senato se intende approvarlo.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Rimane così sospesa la discussione sugli articoli 72, 73 e 74 che sono tutti relativi allo stesso argomento.

Si passa ora al

CAPO VIII.

Revisione della Farmacopea.

«Art. 75. La Farmacopea Ufficiale dovrà essere riveduta e corretta ogni cinque anni.

» La prima revisione sarà eccezionalmente fatta scorso un triennio. »

Se non vi sono opposizioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga

(Approvato.)

« Art. 76. La revisione della Farmacopea sarà fatta nel modo stabilito per la compilazione della medesima ai termini dell'art. 73 dal Consiglio superiore di sanità sui voti dei Consigli sanitari provinciali, e le variazioni ed aggiunte saranno sempre fatte per Decreto Reale. »

È aperta la discussione sull'articolo 76.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. All'articolo 76 si dice, che la revisione della Farmacopea sarà fatta dal Consiglio superiore, mentre all'art. 73 non è fatta dal Consiglio superiore ma da una Commissione speciale scelta dal Ministro dell'Interno, e poi pubblicata per Decreto reale.

L'articolo 76 dice:

« La revisione della Farmacopea sarà fatta nel modo stabilito per la compilazione della medesima ai termini dell'articolo 73. »

Lo che vorrebbe dire dalla Commissione, se non sbaglio, e poi è detto: « è fatta dal Consiglio superiore di sanità. »

Domanderei alla Commissione se questa revisione è fatta da tutte e due, o sarà fatta dalla Commissione e riveduta dal Consiglio superiore?

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Farmacopea, almeno questo è l'intendimento della Commissione, sarà riveduta dal Consiglio superiore di Sanità quando sarà fatta nel modo stabilito per la compilazione della medesima nei termini

dell'art. 73, il che vuol dire, che, mentre la legge dà a una Commissione speciale l'incarico di formare la Farmacopea, la revisione poi della medesima, che dovrà aver luogo ogni 5 anni, sarà fatta dal Consiglio superiore di sanità. Sono due i fatti che bisogna considerare; uno riguarda la compilazione della Farmacopea, e questa deve esser fatta da una Commissione, e l'altra è la revisione della Farmacopea, quando nuovi medicamenti possono essere stati trovati. Ora, quest'ufficio non potendosi commettere ad una nuova Commissione, nè potendosi dare alla prima, perchè facilmente molti dei membri della medesima non potrebbero esservi più, così è dato al Consiglio superiore di sanità l'obbligo della revisione. E quando si dice revisione, s'intende aggiunta, s'intende modificazione, tutto ciò che è riferibile ad un nuovo ordinamento della Farmacopea e per quelle aggiunte complementari che possono essere riconosciute utili.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Io domanderei, se si mette ai voti la redazione della Commissione o quella del Ministero?

L'articolo del Ministero dice che la Farmacopea è fatta da un Consiglio superiore di sanità. Questo è chiarissimo; così la prima volta è compilata da una Commissione e riveduta dai Consigli sanitari. Ma la Commissione senatoriale lo ha emendato colle seguenti parole:

« Sarà fatta nel modo stabilito per la compilazione della medesima ai termini dell'articolo 73. »

MINISTRO DELL'INTERNO. Articolo 72.....

Senatore CANNIZZARO. Ad ogni modo mi pare che bisognerebbe esprimersi più chiaramente, perchè qui vi sarebbero due casi. Sarà fatta dal Consiglio di sanità, o dalla Commissione, oppure dall'uno e dall'altra?

Quanto a me, proporrei che fosse messa ai voti la redazione ministeriale.

PRESIDENTE. Accetta la Commissione che sia messa ai voti la redazione ministeriale?

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione non vi si oppone.

PRESIDENTE. Metto adunque ai voti l'art. 76 come fu proposto dal Ministero.

Lo rileggo:

« Art. 76. La revisione della Farmacopea sarà fatta dal Consiglio superiore di sanità, sui voti

dei Consigli sanitari provinciali, e le variazioni saranno sempre fatte per Decreto Reale. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 77. Le tariffe ufficiali dei medicamenti, nelle Provincie ove tuttora esistono, sono abolite. »

(Approvato.)

CAPO IX.

Delle visite alle Farmacie.

« Art. 78. Le farmacie andranno soggette a visita che sarà ordinata dai Prefetti per propria iniziativa, o sull'avviso dei Consigli provinciali di sanità.

» Le visite saranno eseguite da un chimico-farmacista e da un medico, in concorso del Sindaco o di un suo delegato. »

(Approvato.)

« Art. 79. I visitatori saranno nominati dai Prefetti tra i distinti chimico-farmacisti ed esercenti medici della propria Provincia ed anche di altra Provincia. In questo secondo caso la nomina verrà autorizzata dal Ministro dell'Interno. »

(Approvato.)

« Art. 80. La visita delle farmacie ha per oggetto di verificare:

» 1. Se il conduttore della farmacia sia provvisto dei titoli legali di esercizio prescritti dall'art. 59 della presente legge;

» 2. Se la tenuta della farmacia, tanto sotto il rapporto della qualità e quantità dei rimedi, quanto sotto quello del servizio, sia in conformità delle prescrizioni di legge. »

(Approvato.)

« Art. 81. I visitatori procederanno alla visita coll'intervento del titolare o del direttore della farmacia, e descriveranno in un processo verbale lo stato e le condizioni in cui l'avranno trovata.

» Copia di tale verbale sarà trascritta in un registro, che l'esercente sarà obbligato a tenere, sotto pena di una multa di lire 100.

» Tanto il processo verbale che la copia di esso, trascritta nel registro, sarà firmata dai visitatori e dall'esercente, ed in caso di suo rifiuto, se ne farà menzione nel verbale. »

(Approvato.)

« Art. 82. Se il conduttore di una farmacia, o il suo assistente, non sia provvisto del di-

ploma di farmacista, gli verrà ingiunto di cessare immediatamente dall'esercizio; e qualora non rimanesse alla direzione della farmacia altro individuo debitamente autorizzato, verrà questa immediatamente chiusa per ordine del Sindaco. »

(Approvato.)

« Art. 83. Se, fra le sostanze in vendita, alcuna se ne trovi inservibile o per mala qualità o cattiva preparazione, e l'esercente non lo contrasti, i visitatori procederanno all'immediato suo disperdimento.

» Qualora l'esercente si opponga, il Sindaco o il delegato che assiste alla visita, ne farà il sequestro. »

Senatore CASATI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L. Mi pare che qui si sia dimenticato di togliere una parola...

MINISTRO DELL'INTERNO. No, no; è stata levata.

PRESIDENTE. È stato corretto.

Non facendosi altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 83.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 84. Tutti i verbali concernenti le contravvenzioni unitamente alle sostanze sequestrate, saranno dal Sindaco trasmessi al Procuratore del Re, perchè proceda ai termini di legge, dandone però avviso al Prefetto. »

(Approvato.)

« Art. 85. Un sunto dei medesimi verbali sarà pubblicato a cura del Prefetto nel *Buletino Ufficiale della Provincia*. »

(Approvato.)

Presentazione di sei progetti di legge.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Ho l'onore di presentare al Senato sei progetti di legge già votati dall'altro ramo del Parlamento, relativi:

1. All'ordinamento dell'esercito ed ai servizi dipendenti;

2. Requisizione di cavalli e veicoli pel servizio dell'esercito in guerra;

3. Circostrizione militare territoriale del Regno;

4. Stipendi ed assegnamenti fissi degli uffi-

ciali, della truppa e degl'impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra;

5. Modificazioni ad alcuni articoli della legge sull'avanzamento dell'esercito;

6. Abrogazione della legge sul riordinamento del Corpo sanitario e modificazioni alla legge sulle pensioni relativamente agli ufficiali medici.

Pregherei il Senato a voler accordare l'urgenza per questi progetti, perchè fossero approvati nello scorcio della presente sessione, se è possibile, e ciò per il buon andamento dell'esercito.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro della presentazione dei progetti di legge da esso enunciati, e siccome egli ne chiede l'urgenza, interrogo il Senato se intende accordarla.

Coloro che l'accordano, vogliano alzarsi.

(Approvato.)

Senatore MANZONI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Manzoni.

Senatore MANZONI T. A me pare che sarebbe più opportuno rimettere l'esame di questi sei progetti di legge ad una Commissione da nominarsi come si è fatto altre volte, quando si è trattato di leggi che toccavano l'ordinamento dell'esercito.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Manzoni propone di rimettere l'esame dei sei progetti di legge presentati dal Ministro della Guerra ad una Commissione speciale. Interrogo il Senato se approva la proposta del Senatore Manzoni.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Invito ora l'onorevole Senatore Manzoni ad indicare di quanti membri vorrebbe fosse composta la Commissione.

Senatore MANZONI T. Io proporrei che fosse composta di nove membri.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del Senatore Manzoni, che la Commissione sia composta di nove membri.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Occorre ora stabilire il modo della nomina dei Commissarii.

Voci. Li nomini la Presidenza.

PRESIDENTE. Sento che da alcuni onorevoli Senatori si propone che la nomina della Commissione sia deferita alla Presidenza.

Coloro che consentono che tale nomina sia deferita alla Presidenza, vogliono alzarsi.

(Approvato.)

Ripresa della discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario.

PRESIDENTE. Si proseguirà ora la discussione del progetto di legge per un nuovo Codice sanitario.

Siamo giunti al

CAPO X.

Stabilimenti e fabbriche di prodotti chimici e di preparati galenici in grande.

«Art. 86. Chiunque intenda attivare laboratori chimici, officine e stabilimenti di prodotti chimici, da destinarsi ai bisogni delle arti, delle industrie e dei mestieri, o di prodotti chimici e farmaceutici per uso medico, dovrà darne preventivo avviso di quindici giorni all'Ufficio municipale, facendo constare di essere in possesso del diploma di dottore in scienze naturali, o di essere patentato in farmacia.

» La ommissione della indicata denuncia od avviso, sarà punita colla multa di lire 60. »

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Richiamo l'attenzione del Senato su questo articolo che è importantissimo, giacchè introduce per l'industria chimica il bisogno di una patente.

In verità vi sono a considerare due cose :

Per quest'industria c'è bisogno o no di una patente? Voi non chiedete la patente agli esercenti la meccanica ed altre industrie, e non ci sarebbe ragione di chiederla ai chimici. Laddove però la si volesse chiedere, bisognerebbe sostituire un'espressione più larga, perchè il Ministero di Agricoltura ha varie scuole nelle quali si dà una patente di chimico-industriale oltre le lauree date dalle Università. Per conto mio, io crederei che si debbano distinguere bene i prodotti che servono esclusivamente ai farmacisti dai prodotti chimici in generale. Per i prodotti chimici in generale, io credo che non ci sia bisogno alcuno di patente. Vi dev'essere la medesima libertà che c'è per tutte le altre industrie. Per i prodotti chimici esclusivamente

destinati alle farmacie è utile che vi siano le medesime guarentigie che vi sono per le farmacie stesse; giacchè molti piccoli farmacisti comprano la più gran parte delle preparazioni bell'e fatte.

Se si tratta di prodotti chimici, essi li possono conoscere. Ma quando si tratta di preparazioni farmaceutiche, soprattutto di estratti nei quali il chimico più esperto spessissimo è imbarazzato a riconoscere le falsificazioni, e molto meno le conosce il farmacista ordinario, è necessaria una guarentigia, è necessario che per coloro i quali fabbricano sostanze esclusivamente destinate ad uso farmaceutico si richieda la patente di farmacia, o la laurea in chimica.

Per tali ragioni, io crederei che questo articolo dovrebbe tornare alla Commissione, perchè sia lasciata libera del tutto l'industria chimica come le altre, e soltanto sia richiesta una guarentigia per i fabbricanti, non dei prodotti chimici in generale, ma di quei prodotti esclusivamente destinati ad uso farmaceutico, i quali sono alla fin fine dei veri farmacisti in grande.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BURCI, *Relatore*. Le osservazioni del Senatore Cannizzaro sono molto importanti, perchè la Commissione non vorrebbe che i fabbricanti in grosso dei prodotti chimici che possono servire per le arti, per le industrie e per i mestieri, potessero essere danneggiati; quindi accetterebbe che i soli fabbricanti di prodotti chimici e farmaceutici dovessero avere la patente in farmacia, che sarebbe quello che appunto proponeva.

PRESIDENTE. La Commissione mantiene l'articolo 86?

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione rinunzia a molta parte di quest'articolo, dando ai soli chimici che preparano prodotti chimici e farmaceutici, l'obbligo di avere la patente in farmacia.

PRESIDENTE. Si riserverebbe dunque la Commissione di formulare nuovamente questo articolo.

Senatore BURCI, *Relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Se ne sospenderà dunque la discussione, e si prega la Commissione di preparare per domani la nuova redazione, per la

quale si potrà concertare col proponente Senatore Cannizzaro.

Senatore B0, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore B0, *Commissario Regio*. Io accetto di buon cuore l'emendamento proposto dal Senatore Cannizzaro; ma veramente, a parer mio, l'onorevole Relatore della Commissione non ne ha forse ben compreso il significato (se però non l'ho frainteso io stesso).

L'emendare questo articolo nel senso che i fabbricanti di prodotti chimici e farmaceutici debbano avere una patente, un diploma in farmacia, io credo che sia cosa un po' troppo spinta: temo anzi che andremo incontro a gravi danni e inconvenienti pel commercio. Io non entro nel merito della questione; dico peraltro che la Commissione deve seriamente preoccuparsi di questi fabbricanti.

V'hanno fabbricanti di prodotti chimici e farmaceutici che sono puramente in uso nelle farmacie.

Prendiamo ad esempio le fabbriche di solfato di chinino; in queste s'impiegano ingenti capitali, sono dirette da persone le quali certamente non sono nè medici nè farmacisti; in esse si prepara in grande il solfato di chinino, che viene poi largamente versato nel commercio e venduto alle farmacie. Ora, io non credo che questi fabbricanti possano essere colpiti dalle disposizioni di questo articolo; e a mio avviso, non si possono obbligare a prendere il diploma una patente qualunque in farmacia.

Io ho fatto queste osservazioni, persuaso che la Commissione nella sua saviezza e nella pratica che ella ha in questa materia, ne terrà conto, per prender poi quelle deliberazioni che crederà convenienti nell'interesse della pubblica sanità e del commercio. Pertanto sono lieto che la Commissione abbia accettato il rinvio.

PRESIDENTE. Si passa al

CAPO XI.

Fabbriche di acque e fanghi minerali.

« Art. 87. Coloro che intendono di attivare una fabbrica o stabilimento di acque e fanghi minerali artificiali, dovranno darne preventivo avviso di 15 giorni al Municipio, presentando contem-

poraneamente una relazione analitica di un professore di chimica indicativa della natura e quantità delle sostanze adoperate nella composizione di dette acque e fanghi, la quale verrà sottoscritta dal proprietario e dal direttore della fabbrica o dello stabilimento.

» La sostituzione di metodi o processi diversi da quelli dichiarati sarà punita colla ammenda di lire 50. »

(Approvato.)

« Art. 88. Detti stabilimenti o fabbriche in quanto interessano la pubblica salute sono sottoposti alla sorveglianza dell'Autorità municipale. »

(Approvato.)

CAPO XII.

Degli Erbolai.

« Art. 89. Per intraprendere il commercio e la vendita di erbe e piante indigene di uso medicinale, è necessario di darne preventivo avviso di 15 giorni al Sindaco locale sotto pena di un'ammenda di lire 20. »

(Approvato.)

« Art. 90. Le erbe e piante indigene, i fiori, i semi e le radici loro, quando siano di natura pericolosa e venefica ed atte a produrre perniciosi effetti, non potranno essere vendute o comunque cedute che ai soli farmacisti od ai direttori di laboratorii chimici o di stabilimenti farmaceutici.

» I contravventori saranno puniti con un'ammenda di lire 50. »

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Io pregherei l'onorevole Commissione di volere esaminare, se quest'articolo, per avventura, non fosse troppo largo. Qui si dispone che non possono essere vendute o comunque cedute ai soli farmacisti od ai direttori di laboratorii chimici o di stabilimenti farmaceutici le piante indigene, i fiori, i semi e le radici loro, quando siano di natura pericolosa e venefica ed atti a produrre perniciosi effetti. Io debbo fare osservare alla Commissione che vi sono pure alcune piante indigene, alcuni fiori i quali hanno appunto una natura venefica e che possono produrre inconvenienti e che sono venduti dai giardinieri, per esempio le bacche del lauro-ceraso.

Vi sono pure molte piante le quali sono trafficate dai giardinieri, ed hanno natura venefica e pericolosa.

A me pare quindi, che l'articolo si spinga un poco troppo oltre, e che metta un limite soverchio al commercio, e che faccia sì che questo articolo di legge non possa poi essere applicato.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Impedire che nei giardini, nei prati, da chicchessia si possano prendere delle sostanze venefiche e trangugiarle, questo non credo che sia possibile. Ma quando taluno si dà al mestiere di erbolaro, o erbaio, e per conseguenza si fa venditore di erbe, di semi, di fiori e via discorrendo, allora egli si sottopone alla legge, e sottoponendosi alla legge, come venditore di sostanze che possono nuocere alla salute pubblica, dovrà dare tutte le garanzie, perchè lo smercio de'suoi semi, de'suoi fiori, delle sue foglie non possa essere, in qualche caso, pernicioso. Un erbolaio che, per esempio, ha nei suoi cassetti delle foglie di *digitale*, delle foglie di *stramonio*, di *atropo belladonna*, non può farne smercio a chicchessia, perchè codeste erbe, possono benissimo essere cagione di veneficio; e quindi bisogna che le dia a quelli che debbono spacciare i rimedi, e questi sono appunto i farmacisti.

Non è che la legge possa in tutti i luoghi dove queste erbe, questi fiori, e queste foglie vegetano, impedire alla gente di cogliere foglie, bacche, fiori, e via discorrendo, ed anche trangugiarle: nessuna legge lo potrebbe impedire; ma quando, ripeto, uno si dichiara venditore d'erbe, siccome queste erbe possono essere indifferenti, come sarebbero le foglie e i fiori di malva, e possono essere anche venefiche, la legge dice: Voi che vendete questi prodotti venefici, non li potete vendere a chicchessia; dovete venderli a quelli che ne fanno uso per la preparazione dei rimedi.

Questo è quello che dice l'articolo.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Convengo pienamente con lei; ma allora, mi permetta, bisognerebbe dire nell'articolo: *non potranno da essi, cioè dagli er-*

baiauoli, esser vendute o somministrate che ai soli farmacisti.

Qui l'articolo 90 come è redatto, lascerebbe il dubbio che tutti ne potessero vendere.

Amerei dunque che si dicesse: *non potranno essere dagli erbaiauoli vendute.*

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Rileggo quindi l'articolo 90 colla leggera modificazione, od aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Pepoli, ed accettata dalla Commissione:

« Art. 90. Le erbe e piante indigene, i fiori, i semi e le radici loro, quando siano di natura pericolosa e venefica ed atte a produrre perniciosi effetti, non potranno essere dagli erbaiauoli vendute o comunque cedute che ai soli farmacisti od ai direttori di laboratorii chimici o di stabilimenti farmaceutici.

» I contravventori saranno puniti con una ammenda di lire 50. »

Coloro i quali approvano l'articolo che ho testè letto, vogliano alzarsi.

(Approvato.)

CAPO XIII.

Dei Droghieri.

« Art. 91. Entro un mese dalla pubblicazione di questa legge tutti i droghieri dovranno denunciare al Sindaco locale la loro officina, ed un preventivo avviso di 15 giorni alla stessa Autorità, dovrà dare in seguito chiunque voglia aprire una nuova drogheria.

» Chiunque ometta la indicata denuncia od avviso incorrerà nella multa di lire 60. »

È aperta la discussione sull'articolo 91.

Senatore CASATI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L. Pregherei la Commissione a voler portare da un mese a due il tempo utile per i droghieri per fare al Sindaco la denuncia della loro officina; tanto più che questo termine decorrendo dalla promulgazione di questa legge, dovranno trascorrere molti giorni prima che si sappia in tutte le parti del Regno che la legge è promulgata.

Quindi credo che sarebbe conveniente allargare questo termine e portarlo a due mesi.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione

non solo accetta la proposta dell'onorevole Senatore Casati, ma dichiara di portare il tempo a 3 mesi invece di uno.

PRESIDENTE. Si dirà dunque:

« Art. 91. Entro tre mesi dalla pubblicazione di questa legge, tutti i droghieri dovranno denunciare al Sindaco locale la loro officina, ed un preventivo avviso di 15 giorni alla stessa Autorità dovrà dare in seguito chiunque voglia aprire una nuova drogheria.

» Chiunque ometta la indicata denuncia od avviso incorrerà nella multa di lire 60. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.
(Approvato.)

« Art. 92. Sono considerati droghieri i commercianti di droghe, sia che ne facciano esteso commercio, sia che si limitino alla vendita al minuto di tutte o di alcune soltanto delle sostanze conosciute col nome di *droghe*. »

(Approvato.)

« Art. 93. Nelle drogherie non si potranno tenere sostanze venefiche che non siano di alcun uso nelle arti e nei mestieri, e queste saranno indicate in apposita tabella da redigersi dal Consiglio superiore di sanità.

» I contravventori incorreranno in una multa da 350 a 500 lire. »

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Io farei osservare alla Commissione che questo vincolo è eccessivo.

Il determinare che il Consiglio superiore di sanità, debba stabilire quali sono le sostanze che possono o non possono servire alle arti e mestieri, non mi pare conveniente.

Tutti i giorni va maggiormente sviluppandosi lo studio scientifico della chimica, si aprono laboratorii di ricerche anche nelle case private, ove gli studenti che escono dalle scuole pratiche fanno degli esperimenti e perciò si ricercano veleni, non dai farmacisti ma dai venditori di prodotti chimici.

Se voi obbligate i droghieri a non vendere che sostanze le quali servono alle arti e mestieri, voi stabilite un vincolo che non sarà osservato, e non farete altro che far pagare a più caro prezzo queste sostanze che non saranno messe nella lista del Consiglio superiore di sanità.

Per queste ragioni pregherei di cancellare quest'articolo che è inutile. Il droghiere userà le medesime precauzioni per questi come per gli altri veleni. Quando si tratta di sostanze

venefiche egli deve sapere le precauzioni che deve usare nel conservarle e le guarentigie che deve avere nel venderle. Ciò basta per tutelare la salute pubblica.

Farei poi osservare che tutta la parte che qui tratta dei veleni nelle drogherie, bisognerebbe rinviarla alla Commissione per metterla d'accordo con la parte corrispondente nelle farmacie e con gli articoli del Codice penale.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Quest'appunto io voleva dire per gli articoli 93, 94, 95, allo scopo di coordinarli colle altre disposizioni.

Questa mattina prima della pubblica seduta nel seno della Commissione, si era già stabilito che tutto questo capo relativo ai veleni e le disposizioni dei capitoli seguenti, dovessero sottoporsi a un certo studio; questa proposta della Commissione è stata avvalorata dalla parola autorevole del signor Ministro e poichè questi articoli 93, 94 e 95, non sono che ripetizioni con qualche modificazione dei corrispondenti articoli del progetto ministeriale, mi pare che per tali ragioni essi si debbano rimandar alla Commissione.

Senatore DES AMBROIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DES AMBROIS. Io voleva fare appunto questa proposta a nome della Commissione.

PRESIDENTE. Rimane dunque sospesa la discussione sopra questi articoli che dovranno essere rinviati alla Commissione.

Senatore BURCI, *Relatore*. La Commissione ha creduto di sopprimere l'articolo 96, poichè ha trovato che l'articolo 96 è contenuto nell'articolo 60.

PRESIDENTE. Si leggerà l'articolo.

« Art. 96. È vietato ai droghieri, agli erbolai, ai fabbricanti di prodotti chimici, ed in genere a chiunque non sia farmacista, di vendere sostanze e preparati chimici di uso medico, si a forma che a dose di medicamento.

» I contravventori incorreranno in una multa da lire 120 a lire 500 e in caso di recidiva fino a lire 2000. »

La Commissione propone la soppressione di quest'articolo.

Se nessuno si oppone, si procederà oltre e si terrà come soppresso.

TITOLO IV.

DEGLI STABILIMENTI SANITARI PUBBLICI E PRIVATI.

CAPO I.

Stabilimenti sanitari pubblici.

« Art. 97. Tutti gli Stabilimenti sanitari pubblici sono posti sotto la sorveglianza dell' Autorità governativa. »

(Approvato.)

« Art. 98. Ciascuno di detti stabilimenti dovrà avere un regolamento speciale, per quanto concerne il servizio igienico-sanitario, da approvarsi dal Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità. »

» In caso di opposizioni o di discrepanze di vedute tra il Consiglio sanitario provinciale e le Amministrazioni degli stabilimenti a proposito della compilazione dei predetti regolamenti, deciderà il Ministro dell'Interno, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità. »

(Approvato.)

« Art. 99. Gli infermi di malattia contagiosa verranno curati separatamente dagli altri. »

» Gli infermieri e gli oggetti destinati al loro servizio non potranno essere adoperati promiscuamente nel servizio delle infermerie comuni. »

(Approvato.)

« Art. 100. Qualora lo stabilimento sanitario, sia pel numero dei malati, sia per la costruzione o ristrettezza dei locali, non si prestasse alla separazione degli infermi prescritta nell'articolo precedente, l'amministrazione dello stabilimento dovrà adottare tutte le cautele capaci d'impedire la diffusione delle malattie contagiose curate nelle infermerie comuni. »

(Approvato.)

« Art. 101. Le sale anatomiche e quelle di deposito dei cadaveri dovranno essere isolate dallo stabilimento, od almeno così lontane dalle infermerie, e disposte in modo da rimuovere il pericolo di diffusione dei miasmi. »

(Approvato.)

« Art. 102. Quando gli ospedali e le case di salute accogliessero in tempi ordinari persone affette da malattie di natura contagiosa e diffusiva, o quando taluna di queste malattie si sviluppasse nello stabilimento, l'amministra-

zione dovrà darne prontamente avviso al Sindaco del Comune. »

(Approvato.)

« Art. 103. Il Prefetto, per propria iniziativa o dietro proposta del Consiglio provinciale di sanità, farà procedere a visite e ad ispezioni in questi stabilimenti, sia per riconoscere che non diano ricovero ad un numero di persone maggiore di quello che comportano i loro locali ed i loro mezzi di sussistenza, sia per assicurarsi che il servizio sanitario, ed ogni altra cura vi proceda regolarmente. »

(Approvato.)

« Art. 104. Ad eguale sorveglianza sono sottoposti anche gli stabilimenti pubblici non destinati al ricovero di infermi. »

Senatore CASATI L. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI L. Siccome questo capo è intitolato « stabilimenti sanitari pubblici » così desidererei sapere dalla Commissione cosa intende di dire colle parole « stabilimenti pubblici non destinati al ricovero di infermi ».

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Per stabilimenti pubblici non destinati al ricovero di infermi, dei quali è parola nell'articolo 104, si intendono le caserme, le scuole, i bagni, e tutti i luoghi insomma dove convengono molte persone, nei quali è necessario non sia dato adito ad un numero soverchio e non proporzionato alla capacità del luogo medesimo, e ciò nell'interesse della pubblica igiene.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 104.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

CAPO II.

Stabilimenti sanitari privati.

« Art. 105. È vietato di costituire e tenere aperto uno stabilimento sanitario privato, anco gratuito, senza la preventiva licenza del Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità. »

» Per stabilimento sanitario privato s'intende quello in cui si ricevono contemporaneamente più di tre persone in cura.

» Ove alcuno di tali stabilimenti si voglia co-

stituire in perpetuo, o per un tempo determinato, ma superiore a dieci anni, si richiederà l'autorizzazione del Ministro dell'Interno, il quale provvederà sulla domanda, sentito il Consiglio superiore di sanità.

» Il contravventore sarà condannato alla multa di lire 100 e alla immediata chiusura dello stabilimento. »

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* In questo articolo dopo le parole: *senza la preventiva licenza del Prefetto*, io aggiungerei: *il quale la darà*, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

PRESIDENTE. La Commissione accetta, questa aggiunta?

MINISTRO DELL'INTERNO. Mi pare che con quest'aggiunta non si chiarisca meglio il concetto, perchè accettandosi l'emendamento dell'onorevole Amari, ne avverrebbe che dovrebbe sempre darla. Il dire, *la darà*, è un modo assoluto; si potrebbe dire: *provvederà secondo l'avviso ecc.*, in questo modo, si lascia facoltà di accordarla o di rifiutarla, secondo le considerazioni che saranno fatte dal Consiglio.

Senatore BURCI, *Relatore.* Si potrebbe dire: *il quale provvederà, sentito il Consiglio, ecc.*

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'art. 105, testè letto, colla modificazione testè enunciata dal Relatore, *il quale provvederà, sentito, ecc.*

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 106. Questi stabilimenti, in qualunque modo fondati od amministrati, dovranno avere un Regolamento proprio sul servizio igienico sanitario.

» L'approvazione di questo Regolamento spetta al Prefetto, sul parere del Consiglio sanitario della Provincia, se lo stabilimento è costituito per un tempo minore di dieci anni, ed in caso diverso, è riservata al Ministro dell'Interno, sul voto del Consiglio superiore di sanità. »

(Approvato.)

« Art. 107. Dovrà in tali stabilimenti tenersi un registro dei ricoverati.

» La mancanza o la irregolare tenuta di questo registro, è punita colla multa estensibile a lire 100. »

(Approvato.)

« Art. 108. Le Levatrici, le quali intendano di aprire o di dirigere camere ed infermerie private ad uso delle gravide occulte, dovranno

chiederne anticipatamente licenza al Sindaco del Comune.

» Il Sindaco accorderà questo permesso quante volte non sianvi eccezioni a fare sulla moralità della richiedente, e dalla ispezione che verrà praticata ai locali, risulti che i medesimi, e per ampiezza e per disposizione, presentino le condizioni di salubrità necessarie per poter servire all'uso cui si intende di destinarli.

» In queste camere o private infermerie non potrà riceversi che il numero di persone che verrà dichiarato nel relativo permesso. Le contravvenzioni alle disposizioni di questo articolo sono punite colla multa estensibile da 60 a 100 lire. »

(Approvato.)

« Art. 109. L'autorità competente farà procedere da persone delegate dal Consiglio provinciale di sanità, a visite improvvisate di ispezione ogniquale volta lo crederà conveniente. »

(Approvato.)

« Art. 110. Manifestandosi fra i ricoverati di uno stabilimento sanitario privato, qualche malattia di natura contagiosa o diffusiva, il direttore è tenuto a darne avviso immediatamente al Sindaco del Comune sotto pena di una multa da 120 a 300 lire. »

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Chiesi.

Senatore CHIESI. In un altro articolo la Commissione, alla parola *immediatamente*, ha sostituito *prontamente*. Io domanderei alla Commissione, se crede anche in quest'articolo di praticare questa sostituzione di vocabolo per tenere una dizione uniforme.

Senatore BURCI, *Relatore.* La Commissione accetta.

Senatore DES AMBROIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole presidente della Commissione.

Senatore DES AMBROIS. Sarebbe conveniente che invece di stabilire la multa da 120 a 300 lire, si stabilisse da 100 a 300 lire.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, si rileggerà l'articolo così emendato.

« Art. 110. Manifestandosi fra i ricoverati di uno stabilimento sanitario privato qualche malattia di natura contagiosa o diffusiva il direttore è tenuto a darne avviso prontamente al Sindaco del Comune sotto pena di una multa da 100 a 300 lire. »

Coloro che approvano questo articolo, vogliono alzarsi.

(Approvato.)

CAPO III.

Disposizione generale.

« Art. 111. Questa disposizione è applicabile a tutti gli altri stabilimenti, anche non destinati all' cura di infermi, tanto pubblici, quanto privati, come case di educazione, Ospizi caritativi, case di correzioni, di pena e simili. »

Osservo che trattandosi di un altro capo, incominciare l'articolo con l'espressione: *Questa disposizione ecc.*, può dar luogo a qualche inconveniente: bisognerebbe dire qual è questa disposizione; usare una espressione più chiara e precisa.

Senatore BURCI, *Relatore*. Bisognerebbe; togliere l'intitolazione del capo.

MINISTRO DELL'INTERNO. Precisamente; togliere l'intitolazione del capo, farne cioè un seguito dell'articolo 110 e dire: La disposizione precedente, ecc.

PRESIDENTE. Allora si dirà: « La disposizione dell'articolo precedente, è applicabile ecc. »

Se non sorgono osservazioni tengo l'articolo 111 come faciente parte del capo II....

Senatore DES AMBROIS. Permetta signor Presidente, credo sia occorso uno sbaglio; l'art. 111 è relativo tanto agli stabilimenti pubblici come ai privati; dunque si riferisce ai due capi precedenti e non a quello solo che si è testè discusso. In conseguenza invece di togliere la denominazione di Capo III col titolo: *disposizione generale*, sarebbe meglio di conservarla, e di dire nell'articolo 111: « La disposizione di cui all'articolo 110 è applicabile, ecc. »

PRESIDENTE. L'articolo fa menzione di tutti gli stabilimenti non destinati alla cura d'infermi.

Senatore DES AMBROIS. Comprendo benissimo, ma non sta bene collocata in fine di un capitolo, che parla solo degli stabilimenti sanitari privati, una disposizione che deve applicarsi anche agli stabilimenti pubblici e che riguarda però ambedue i capi che la precedono. Mi pare perciò che sarebbe più conveniente il farne, come appunto aveva fatto la Commissione, un capo speciale, sotto il titolo *Disposizioni generali*.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Se in quest'articolo si dicesse *stabilimenti pubblici e privati*, mi sembra che non potrebbero nascerne equivoci, quand'anche fosse messo in fine del secondo capo, senza farne un altro capo; tanto più che un capo di un solo articolo, non mi pare che vada molto bene. È vero che quest'articolo si riferisce così al capo primo, come al secondo del titolo quarto; ma sarebbe rimediato a tutto, dicendo: « Le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili a tutti gli stabilimenti, sia pubblici che privati. »

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Presidente del Consiglio, che queste parole si trovano già nell'articolo...

MINISTRO DELL'INTERNO. Va benissimo: con queste parole mi pare che non possano più nascere equivoci. I due capi antecedenti trattano: il primo, degli stabilimenti sanitari pubblici, e il secondo, degli stabilimenti sanitari privati; e l'articolo, come è redatto, li comprende tutti e due....

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Osservo poi che queste sono mere questioni di ordine, le quali si possono definire dopo la discussione; e saranno a tal uopo da rivedersi anche gli altri articoli, per una più regolare, e direi anche più logica distribuzione: ora questo compito si può lasciare alla Commissione.

Senatore DES AMBROIS. Il mio intento era di evitare una votazione del Senato che sopprimesse l'intestazione *disposizione generale* perchè allora la Commissione non avrebbe più potuto ristabilirla.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Giovanola.

Senatore GIOVANOLA. Mi permetterò di chiamare l'attenzione dell'onorevole Signor Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno, sopra le ultime parole di quest'articolo.

Lo prego di riflettere se sia conveniente di imporre l'obbligo ai Direttori di carceri di pena, di fare la notificazione al Sindaco quando per avventura in uno stabilimento penitenziario si manifestasse qualche caso di malattia contagiosa. Mi ricordo che in qualche carcere vicino al paese dove io abito, si manifestò qualche caso di cholera e l'autorità lo ha tenuto secreto, perchè certamente al divulgarsi

di questa notizia, si sarebbe destato un inutile allarme.

Il Direttore di uno stabilimento carcerario è un impiegato d'ordine abbastanza elevato e che gode la fiducia del Governo e che quindi sa abbastanza quello che deve fare, e perciò non mi pare necessario che vada ad avvisare il Sindaco che in carcere si è manifestato qualche caso di colera.

Questa è a mio avviso una prescrizione inutile e che non può arrecare vantaggio di sorta. Se il Governo vuol provvedere, prenda misure di precauzione immediatamente dopo il rapporto de'suoi ufficiali, senza che questa comunicazione passi per le mani del Sindaco. Io sono d'avviso che, mentre questa disposizione di obbligare il direttore delle carceri a dar comunicazione delle malattie contagiose ai Sindaci è di nessun vantaggio, può invece provocare gravi inconvenienti.

Quindi pregherei l'onorevole Signor Ministro di riflettere, se non sia il caso di togliere quest'obbligo che si vorrebbe imporre ai direttori delle carceri di farne preventiva comunicazione ai Sindaci.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Anch'io non veggo che vi sia un'assoluta necessità di fare tal comunicazione al Sindaco per questi stabilimenti, essendo diretti da un ufficiale del Governo, ed essendovi ufficiali sanitari che li visitano giornalmente.

Convengo anch'io che l'avvertenza fatta dall'onorevole Senatore Giovanola è molto ragionevole; e confesso che non aveva portato la mia attenzione su questo punto, benchè non vi sia dubbio che il Sindaco abbia in sè una grave responsabilità, e debba essere sollecitamente informato di tutti i casi di malattie pericolose che possono minacciare la salute pubblica del Comune. D'altra parte però mi pare che vi sia una sufficiente garanzia nella sorveglianza diretta, immediata, che il Governo esercita su questi stabilimenti; ondechè per me aderirei di buon grado alla soppressione anche di queste ultime parole: *case di correzione, di pena e simili.*

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Io mi credo in obbligo di far considerare che alcune malattie

gravissime, diffusive, come il cholera, si sono sviluppate primamente nelle carceri, e si sono sviluppate in un tempo brevissimo sopra molti individui. E queste malattie, non conosciute in principio, perchè appunto tra i carcerati, hanno dato luogo a provvedimenti, i quali sono stati dannosissimi, come il mandare i carcerati in altra carcere di sani, farli viaggiare anche lungamente, e portare la malattia cholericica nei luoghi dove non era.

Ora quello, che interessa ai tutori della salute pubblica, è di avere pronta, immediata conoscenza dei primi casi, perchè, quando in un carcere, in un luogo di pena avete 10, 15, 25 malati di cholera si prendono male i provvedimenti, e questi possono essere a danno degli individui sani.

Dunque bisogna, che qualcheduno si dia cura d'informare prontamente l'autorità locale, che nel tale luogo si sono verificati dei casi di cholera.

Non occorre che rammenti qui a' miei onorevoli colleghi, che la malattia cholericica parecchie volte in Italia, anzi dirò, quando il cholera è venuto in Italia, ha spesso incominciato nei bagni, e non si è immediatamente conosciuta, ma si è conosciuta quando la malattia si era diffusa, e quindi i provvedimenti presi sono stati fatali a quelli che erano in istato di salute. Dico questo perchè si prenda bene in considerazione, se convenga sopprimere l'ultima parte dell'articolo.

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA. Io non ho fatto veruna proposta, ma ho manifestata un'opinione.

Se avessi avuto tempo, avrei confidenzialmente detto al signor Ministro che riflettesse, che tutto quello che può fare un Sindaco, può farlo il Governo; anzi il Governo può fare molto di più del Sindaco, perchè ne sa più ed ha maggiore autorità.

Il Sindaco non può agire, se non col braccio del Governo, egli si rivolge al Prefetto o al Sotto-Prefetto. Ma quest'autorità aveva già preso informazioni prima che lo dicesse il Sindaco; perchè il Sindaco, è un ufficiale del Governo.

Se ad onta di ciò poi avvenissero inconvenienti, il Governo avrà fatto il proprio dovere. Ma forse che il Sindaco avrebbe avuto forza di obbligare il Prefetto a fare il suo dovere, se ha creduto in quel caso che non fosse neces-

sario di pigliare le misure di rigore, che i bisogni potevano suggerire?

Io ho detto questo per provare la convenienza delle mie osservazioni. Se il signor Ministro crede di lasciare quelle parole, io non insisto, giacchè non faccio nessuna proposta formale.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Giacchè l'attenzione si è portata particolarmente sopra questi stabilimenti, io debbo insistere nelle mie considerazioni in appoggio di quelle che vennero fatte dal Senatore Giovanola.

È certo che il Sindaco ha un'interesse anche in questi casi, ma può egli ingerirsi nella loro direzione, può egli dare degli ordini? A me pare di no. Dovrebbe ricorrere al Prefetto. Ora è assai meglio che al Prefetto ricorra direttamente il direttore dello stabilimento. Si risparmierebbe così, se non altro un giro; rispondo poi al Relatore il quale dice: *ma badate bene, in questi casi, il tempo è più prezioso della moneta, non bisogna perdere un minuto.* Ciò è vero, ma abbiamo pure dei mezzi di comunicazione molto speditivi. Adesso, con un tocco di telegrafo si può avvisare il Prefetto ancorchè distante 50, o 100 chilometri dal luogo dove si manifestasse qualche malattia.

Io reputo che questa parte dev'essere riservata al regolamento carcerario. È lì che bisogna prescrivere tutte le cautele, e dar tutti gli ordini alle autorità poste all'immediata sorveglianza delle carceri, perchè in tali casi provveggano con la massima sollecitudine, dandone prontamente avviso al Sotto-Prefetto e al Prefetto. Essendo il Governo tutore della sanità pubblica, a lui spetta innanzi tutto di provvedervi. D'altra parte il Sotto-Prefetto non può trovarsi a gran distanza; ed esso, avendo a fianco il Consiglio sanitario circondariale, darà immediatamente i provvedimenti che occorrono.

Nei regolamenti carcerari sono prescritte tutte queste cautele. Se per il passato è accaduto qualche inconveniente, dirò che inconvenienti ne accadono in ogni amministrazione. È certo però che da parte del Ministero dell'Interno e anche della Direzione delle carceri si usa la massima cautela; e se parecchie volte si manifestò qualche malattia contagiosa in un carcere, non mi ricordo però che quello sia stato il fomite onde il contagio si sia sparso

nella popolazione esterna. Certo di tali casi possono essercene stati, ma io li ignoro; ne conosco invece molti nei quali la malattia è stata soffocata nel carcere stesso in cui s'è prodotta, per la cura che si è adoperata a tal' uopo.

Infine, trattandosi della parte igienica del carcere che è pur soggetta al Consiglio sanitario, il Ministro dell'Interno che deve presiedere il Consiglio superiore cui è affidata la tutela generale della salute pubblica, sarà ben grato al Consiglio stesso di tutte le prescrizioni che stimerà opportuno di dare per la salubrità del carcere, e per impedire che ne' casi di malattia diffusiva, per ignoranza o negligenza o altra cagione qualsiasi, possano accadere degli inconvenienti, e tra gli altri quello gravissimo di comunicar la malattia all'esterno.

Non insisterò di più nell'argomento: ho voluto semplicemente esporre queste considerazioni alla Commissione e al suo Relatore, perchè veda se possono esser prese in considerazione.

Senatore BURCI, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore.* Io sono dispiacente di dovere insistere sopra questa ultima parte dell'articolo, perchè bisogna provvedere nei primi momenti e bisogna provvedere sollecitamente. Io non potrei accettare la soppressione di essa anche per una ragione che mi viene da questa legge; poichè con questa si dà al Sindaco l'autorità di poter prendere subito egli stesso tutti i provvedimenti, senza interpellare le autorità superiori in caso di malattia diffusiva che si sviluppasse in un luogo del suo Comune.

Dunque perchè si debbono dispensare i Direttori ed i medici sanitari e specialmente i Direttori delle carceri di dare quest'avviso che è obbligo che comunichino al Sindaco, quando il Sindaco in questi casi urgentissimi può benissimo fare da sè quello che più tardi dovrà fare, ma che sarà diventato insufficiente?

Per queste ragioni sono dispiacente di non potere accettare quest'emendamento che a me pare turberebbe l'ordine di questa legge, la quale vuole che il Sindaco debba essere informato subito in caso di malattie diffuse, poichè ha l'autorità di provvedere subito, sentito il Consiglio sanitario comunale.

Noi abbiamo stabilito questa autorità nel Sin-

daco: dunque, avendola stabilita, non possiamo far eccezione per il Direttore delle Carceri.

L'onorevole Ministro dell'Interno come tutore della salute pubblica, ha il diritto di sorvegliare, per quello che riguarda la sanità, qualunque siasi stabilimento e quindi provvedere convenientemente, o non l'ha? Siccome questo diritto l'ha, bisogna che egli lo mantenga e lo trasmetta al Prefetto, al Sotto-Prefetto o al Sindaco; e tanto i Prefetti che i Sotto-Prefetti ed i Sindaci hanno il diritto di provvedere immediatamente in caso di malattia diffusiva, affinché si possa far di tutto per reprimerla nelle sue prime manifestazioni, e quindi si deve dare avviso immediato al Sindaco, ai Sotto-Prefetti ed ai Prefetti, e si devono eseguire tutte le cautele necessarie, perchè la malattia non si diffonda.

Per questo sono dispiacente di oppormi alle considerazioni dell'onorevole Ministro e del Senatore Giovanola, prima per intima mia convinzione, e poi per l'autorità che mi dà questa legge in parte approvata, la quale prescrive che il Sindaco devè essere informato dei casi di malattia diffusiva, perchè possa, come ne ha il diritto, sentita la Giunta municipale, prontamente provvedere.

PRESIDENTE. Il Senatore Gadda ha la parola.

Senatore GADDA. Io volevo far osservare all'onorevole Relatore, che le considerazioni che egli fa proverebbero, che è superfluo voler dare al Sindaco delle attribuzioni che ha già dalla legge. Quando vi sono disposizioni generali, non occorrono disposizioni speciali, se non per modificare le disposizioni generali.

Ora, io credo opportuno che queste disposizioni eccezionali, che sottraggono quasi le amministrazioni carcerarie (perchè specialmente di queste si parla), all'ordine gerarchico per rivolgersi al Sindaco, e farle soggette alle disposizioni, che un Sindaco sarà per dare, a mio avviso saranno di pericolo anzichè di vantaggio. Onde effettivamente le disposizioni sanitarie sieno prese più prontamente, crede la Commissione, che per le carceri gioverà meglio l'autorità del Sindaco che la Direzione carceraria?

È ben chiaro che queste disposizioni si riferiscono a quei luoghi, dove non vi sono autorità amministrativamente superiori al Sindaco.

Ora, se in una di queste località vi è una Direzione carceraria, crede che questa provve-

derebbe più tardi di quello che farebbe il sindaco? Io non lo credo, come non credo che le attribuzioni della Direzione carceraria verrebbero a menomare le attribuzioni che ha il Sindaco.

Il Sindaco è già, secondo il disposto della legge, alla testa del servizio sanitario nel suo Comune.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

Senatore GADDA. Dunque non moltiplichiamo disposizioni che forse verrebbero ad intralciare la legge.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

Senatore GADDA. Per tali ragioni io vorrei che in questo articolo non si parlasse delle case di pena, che già sono sotto la sorveglianza diretta dell'autorità amministrativa, mentre poi d'altra parte coll'articolo in questione anche volendovi comprendere le dette case, non si derogava alla legge generale.

PRESIDENTE. Prego la Commissione e l'onorevole Relatore a ritenere, che già venne votato l'articolo 7. il quale dice:

« In caso di evento o fatto qualunque straordinario che concerne la sanità pubblica, i Sindaci ne informano immediatamente le autorità superiori nel modo che sarà indicato nel regolamento per la esecuzione della presente legge ed in attesa delle loro disposizioni, ordinano e fanno eseguire i provvedimenti sanitari d'urgenza che oltrepassano le proprie attribuzioni, nei soli casi in cui lo aspettare le superiori risoluzioni possa recar danno alla pubblica salute. »

Ora debbo ricordare, che gli stabilimenti penali, da noi almeno, sono collocati in luoghi dove esiste per lo meno un Sotto Prefetto, e che dove havvi il Sotto Prefetto, il Sindaco non dovrebbe che riferire la cosa, ma non potrebbe prendere nessun provvedimento d'urgenza, cui solo avrebbe diritto l'autorità superiore.

Ora ha la parola l'onorevole Senatore Panattoni.

Senatore PANATTONI. Io mi permetto di osservare, che le Autorità centrali difficilmente provvederebbero in tempo; stantechè i convitti pubblici e gli stabilimenti carcerarii, si sono moltiplicati; ossia l'estensione che ha preso nelle leggi la irrogazione del carcere, ossia l'aumento delle immorali disposizioni, e la tendenza della sbrigliata umanità a condursi in modo da pro-

cacciarsi il carcere per alloggio, fatto sta, che vi sono degli stabilimenti penali di custodia, o di detenzione anche fuori dei luoghi, ove può trovarsi un Prefetto o Sotto-Prefetto. Perché dunque nelle grandi urgenze non lasciare intera la provvidenza del Sindaco?

Io comprendo che in via gerarchica occorrono delicati riguardi, e che il Sindaco non deve disporre interamente o ad insaputa dei superiori, intorno al collocamento dei convittori e dei carcerati. Ma viceversa intendo che vi sarebbero grandi difficoltà e pericoli, se la legge interamente tacesse, abbandonandosi alle Autorità, e sospendendo i provvedimenti di suprema necessità. Nè parmi che basti dire, esservi nella legge il presupposto richiamato alle disposizioni generali; giacchè in materia di tanta importanza, di tanta urgenza e in cui non vi può essere esitazione, io crederei un gravissimo pericolo, il contentarsi dei presupposti e delle generalità.

Sia pur vero, diceva l'onorevole Senatore Gadda, che nelle leggi non bisogna ripetere le disposizioni esuberanti, ed ammetto che la economia contenga in sè l'armonia: ma vi sono dei casi nei quali è meglio spiegarsi ed intendersi; e fa mestieri antivedere i dubbii, le difficoltà, le collisioni gerarchiche; e queste pur troppo succedono, benchè la legge non presuma i conflitti. Quindi io non consiglierai ad alcuno di prendere le responsabilità, contro il giudizio competentissimo dell'onorevole Relatore, di togliere al Sindaco le facoltà e i doveri che gli attribuisce il questionato articolo. Solamente domanderei, giacchè non intendo di fare proposte, domanderei che egli proponesse qualche ritocco, il quale spiegasse meglio che i direttori degli stabilimenti sono obbligati ad intendersi subito col Sindaco; ammetto poi che specialmente i Direttori delle carceri dovranno scrivere alle autorità superiori; ma un individuo responsabile ed investito della iniziativa, deve esistere sul luogo, e questo deve essere il Sindaco.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Lauzi.

Senatore PEPOLI G. Avevo domandato la parola.

Senatore LAUZI. L'avevo domandata prima.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Lauzi.

Senatore LAUZI. Io devo richiamare l'attenzione del Senato sul primo articolo che è base di tutto questo Codice.

L'articolo primo dice che la tutela della sanità pubblica è affidata al Ministro, ai Prefetti, ai Sotto-Prefetti e ai Sindaci, assistiti ciascuno, perchè abbiano migliore direzione in questa importantissima materia, dai Consigli superiore, provinciale, circondariale e comunale; e la ragione che si diede quando venne qui contrastato questo principio, questa base del Codice sanitario, fu che al Ministro e ai suoi dipendenti in questo ramo di pubblica amministrazione, doveva restare unicamente la responsabilità della salute pubblica. Ora io dico, come si può, dopo questo primo articolo, base del Codice, trasportare la tutela in qualunque altra autorità?

È evidente che il Sindaco cesserebbe di essere responsabile, se in uno stabilimento che esiste nel suo Comune si verificassero delle malattie eminentemente pericolose, ne seguissero dei danni, e chi dovesse provvedere non fosse il Sindaco.

Ora, o signori, la ragione che si dà del funzionario pubblico che presiede alle carceri potrebbe applicarsi allora logicamente ad altri stabilimenti, o d'istruzione, o conservatorii governativi alla testa dei quali stia un funzionario rispettabile nominato dal Governo. Non si dovrebbe anche in questo caso dire: perchè questo funzionario ha da dipendere dal Sindaco? Deve dipendere, o signori, perchè il Sindaco come ultimo anello è quello che ha la tutela della salute pubblica per tutto l'insieme di questo Codice.

L'onorevole Senatore Panattoni desidererebbe che si potessero prendere dei concerti fra il Sindaco e l'altro funzionario governativo, ma questo non è necessario di esprimerlo nella legge; è evidente che quando il direttore di uno stabilimento penale annunzierà al Sindaco che si è verificata una malattia contagiosa, la prima cosa da farsi sarà quella di mettersi d'accordo sulle misure da prendersi. Tale intelligenza fra le due autorità viene da sè, ma non è possibile l'intelligenza se prima non è stabilito il principio che il capo dello stabilimento carcerario debba immediatamente avvertire il Sindaco del fatto.

Qualora invece si ammettesse una eccezione, sarebbe violato il principio della tutela pubblica, stabilito in questo Codice, e ne avverrebbe evidentemente un ritardo, perchè, intanto che il Direttore delle carceri scrive al Prefetto

o sotto-Prefetto, non può essere sentito il Consiglio comunale di sanità. Oltre a ciò, come fu benissimo osservato dal Senatore Panattoni, in molti luoghi dove esistono stabilimenti penali, non vi è nè Prefetto, nè sotto-Prefetto, e quindi anche per questa ragione è conveniente che l'avviso fosse dato al Sindaco perchè il Sindaco è in ogni Comune, ed è quello che colla sua gerarchica dipendenza condivide esclusivamente la tutela della pubblica sanità. Per le quali ragioni io credo sarebbe molto opportuno mantenere l'articolo come venne proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Pepoli.

Senatore PEPOLI G. Io noto veramente che assistiamo nella discussione di questa legge ad uno strano spettacolo: il Governo che combatte sempre gli articoli che ha egli medesimo proposti.

In questa stessa seduta noi abbiamo veduto parecchie volte respingere in nome del Governo, ripeto, degli articoli che sono stati da lui proposti. Questo articolo non è della Commissione. La Commissione l'ha accolto dalle mani del Governo; non vi ha pertanto alcuna modificazione, perchè si legge di ricontra *identico*.

L'onorevole Relatore, me lo permetta l'onorevole Gadda, ha accennato a dolorosi fatti che sono appunto accaduti, perchè i Sindaci non hanno avuto, in tempo di epidemia, quella tutela, quell'ingerenza legittima che debbono avere negli stabilimenti carcerari.

Io era Sindaco di Bologna quando è scoppiato il cholera l'ultima volta, e so benissimo quanto sia stato pericoloso il propagarsi del contagio in uno di quei luoghi di pena senza che il Sindaco l'avesse saputo. Noi avevamo adottato il concetto dell'isolamento completo; ma non l'abbiamo potuto ottenere, e ciò, ardisco dirlo, ci ha procurato dei momenti di pena, di dubbi, di agonie. Io quindi credo che a nessuno possa maggiormente premere la salute di un paese, che al Sindaco, il quale naturalmente deve amare il paese che lo ha eletto. Mi permetta l'onorevole Gadda che io non possa far confronto alcuno fra un funzionario il quale è estraneo al paese, che ha l'azione ristretta al suo carcere, e il Sindaco, il quale naturalmente deve tutelare la salute pubblica dell'intero paese. L'onorevole Senatore Gadda diceva: Ma badate che in un articolo precedente è già detto che

la salute pubblica dipende dal Sindaco, quindi non avete d'uopo di ripeterlo in questo articolo, se in questo articolo si parlasse di ospizi caritatevoli o di pubblici e privati stabilimenti, e si omettessero le case di correzione o di pena, noi verremmo con questa omissione a creare un privilegio a favore di quest'istituzione, privilegio appunto che l'onorevole Relatore combatte e non vuole.

L'onorevole Presidente ha richiamato l'attenzione del Senato sopra un articolo precedente, credo l'art. 7, nel quale è detto che i Sindaci sono tenuti a denunziare ai Prefetti tutti i casi di epidemia. Ma qui si tratta dei direttori delle carceri i quali devono denunziare al Sindaco i casi di malattie che scoppiano nelle carceri; quindi l'art. 7 mi pare che non provveda a queste contingenze, o non vi provvede certo efficacemente.

Io poi non veggio, onorevoli Senatori, qual pericolo possa esservi che il Sindaco abbia questa facoltà; io non capisco qual danno possa venirne alle pubbliche amministrazioni da questa ingerenza, dalla ingerenza, dico, dell'uomo più competente, il quale ha maggiore interesse di tutti gli altri a curare la pubblica salute; dell'uomo sovra il quale pesa la maggiore responsabilità di quanto avviene.

Quindi, quanto a me, voterò l'articolo quale è proposto dal Governo, quale è approvato dalla Commissione, e lo voterò soprattutto dopo le parole del Relatore, il quale non solo è uomo di splendida scienza, ma è anche uomo di pratica, e che ha accennato a dei pericoli che noi non possiamo disconoscere, e che è nostro dovere, in quanto a me lo credo, di allontanare.

PRESIDENTE. Non essendo stata fatta nessuna proposta formale...

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Vorrei far rilevare all'onorevole Senatore Pepoli, che vi è differenza fra gli istituti privati e gli istituti governativi, rispetto alle garanzie che presentano principalmente riguardo alla salute pubblica.

Noi abbiamo qui una discussione che sotto un certo rapporto non è pratica. Perchè, effettivamente cosa vogliamo? Noi vogliamo provvedere a che si prendano i provvedimenti sanitari colla maggiore sollecitudine. Ora, io credo che nei luoghi dove vi è una direzione delle carceri, i provvedimenti verranno presi

sollecitamente rispetto ad esse soprattutto dalla persona cui incombe la massima responsabilità dell'amministrazione carceraria, quindi dalla direzione stessa carceraria.

Che poi la direzione ne possa e ne debba dare anche avviso al Sindaco, questo per me non farebbe eccezione. Quello che mi preme che il Senato rilevi, e quello a cui mi pare che noi dobbiamo dare gran peso, si è che la ingerenza del Sindaco non sia portata nel carcere, e che la direzione carceraria non abbia ad essere inceppata nella sua azione dall'azione di un'altra autorità per quanto rispettabile e per quanto la legge abbia dato al Sindaco delle attribuzioni speciali in materia sanitaria.

Ma la legge che dà queste attribuzioni al Sindaco non fa sopra di lui pesare la massima responsabilità; la massima responsabilità in materia sanitaria pesa sul Ministro dell'Interno, e dal Ministro dell'Interno appunto dipende l'amministrazione carceraria; ora, come può dunque dire l'onorevole Lauzi che noi proponiamo di togliere le attribuzioni sanitarie a chi la legge le dà per darle ad un'altra autorità?..... Noi non vogliamo togliere al Sindaco nessuna delle sue attribuzioni, ma vogliamo che per quanto riguarda le carceri, ogni attribuzione in materia sanitaria rimanga nell'autorità superiore al Sindaco. Noi vogliamo inoltre che per questa parte ogni attribuzione sia data ai Prefetti e ai Sotto-Prefetti, poichè le direzioni carcerarie dipendono da questi.

E qui tratto semplicemente delle grandi carceri, dei penitenziari che hanno direzioni speciali.

Credo che in pratica non possa avvenire che così. Avviene praticamente in quei Comuni in cui vi sono le minori carceri giudiziarie, che queste dipendono già dal Sindaco, e noi qui per questa parte facciamo questione oziosa, perchè il Sindaco si confonde con la persona che dirige la carcere.

Io faceva le mie osservazioni riguardo alle grandi carceri, ai penitenziari che hanno un direttore speciale, per i quali davvero non mi piacerebbe l'ingerenza del Sindaco. Chi ha l'interesse maggiore al buon andamento di questi stabilimenti è il Direttore, e non regge l'asserzione che noi vorremmo quasi deviare la tutela della Sanità pubblica, da quelle autorità a cui la legge l'attribuisce.

Lo ripeto, qualora noi, colla attuale dispo-

zione, non andiamo ad attribuire la facoltà al Sindaco, di penetrare a dar disposizioni entro un carcere ove havvi una Direzione carceraria, in tal caso, io non avrei ragione d'insistere per la soppressione delle parole che su questo articolo si riferiscono al carcere, e, non avrei nemmeno sollevata la questione. Mentre è giusto che il Sindaco debba sapere, che nel suo Comune avviene un fatto che può produrre delle gravi conseguenze sulla pubblica salute, onde possa nell'interesse dei suoi amministrati provvedere entro i confini del suo Comune.

In questo senso non ho difficoltà a fare adesione all'articolo, e sarei d'accordo con la Commissione; ma desidererei che questo dubbio fosse levato perchè, effettivamente in pratica, si sono veduti non di rado, degli inconvenienti quando si sono verificate confusioni di attribuzioni.

L'onorevole signor Relatore che è persona competentissima in materia di salute pubblica ci ha segnalato inconvenienti quando si ritardino le notizie ai sindaci, e ciò è.

Io posso però assicurare che anche gravissimi inconvenienti in linea amministrativa sono avvenuti, quando i Sindaci hanno creduto di avere delle attribuzioni e di entrare là dove l'autorità amministrativa del Governo è la sola competente a provvedere.

Teniamo quindi presenti anche questi pericoli e provvediamo di conformità.

Senatore BURCI, *Relatore*. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BURCI, *Relatore*. Secondo l'ordine di questa legge, il Sindaco deve essere informato prontamente delle malattie contagiose e diffusive che si possono sviluppare in uno stabilimento carcerario, e quando vi sia necessità deve provvedere. Dunque io, come sanitario e come sostenitore della legge del Codice Sanitario bisogna che dica, che il Sindaco deve provvedere, e per conseguenza il Sindaco non potrà essere contento di una dichiarazione, d'un avviso che gli viene dato, ma nell'interesse comune deve provvedere.

Senatore DES AMBROIS. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DES AMBROIS. Io faccio osservare all'onorevole Senatore Gadda, che l'articolo non dice altro se non che: « il direttore dello stabilimento deve dare avviso al Sindaco. »

Non attribuisce al Sindaco veruna autorità di più di quella che può avere.

Ritiene poi la Commissione come fatto prevedibile, e sarebbe pure conforme pienamente alla sua intenzione, che non solo l'avviso sarà dato al Sindaco, ma lo sarà nello stesso tempo all'autorità da cui direttamente dipende il direttore dello stabilimento.

Ora, in pratica che cosa avverrà? Avverrà che attesa la facilità dei mezzi di comunicazione che si hanno adesso in quasi tutte le Provincie, l'avviso perverrà quasi contemporaneamente all'autorità superiore, la quale potrà subito dare i suoi ordini e per conseguenza in pratica credo che non verrà in mente al Sindaco di fare degli atti di autorità entro lo stabilimento senza avere l'adesione della autorità superiore.

In ogni caso l'autorità superiore potrà intervenire a tempo per impedire ogni inconveniente.

Ma conviene anche considerare la questione sotto un'altro aspetto, sotto l'aspetto cioè del bisogno che il Sindaco ha d'essere informato per i provvedimenti a darsi fuori dello stabilimento e per la cautela da prendersi nell'interesse della popolazione, ed anche questi possono essere urgentissimi, perciò è necessario che il più prontamente possibile sia dato avviso al sindaco di quello che accade nello stabilimento.

Dunque questo articolo non pregiudica nessuna questione, ma fa una cosa che è indispensabile, di mettere il Sindaco in grado di poter attendere al dovere che ha di tutelare la salute de'suoi amministrati.

PRESIDENTE. Non essendo fatta nessuna proposta sull'art. 111 in discussione, lo rileggo per porlo ai voti.

« La disposizione dell'articolo precedente è applicabile a tutti gli altri stabilimenti anche non destinati alla cura d'infermi, tanto pubblici, quanto privati, come Case di educazione, Ospizii caritativi, Carceri di correzione, di pena, e simili. »

Chi approva, sorga.

(Approvato.)

Ci arresteremo al titolo quinto e passeremo allo spoglio dei voti.

Risultato della votazione: Facoltà alla Banca Nazionale Toscana e alla Banca Toscana di Credito per l'industria e pel commercio d'Italia di emettere biglietti di piccolo taglio.

| | |
|----------------------|----|
| Votanti | 76 |
| Favorevoli | 66 |
| Contrari | 10 |

(Il Senato approva.)

Dopo domani si terrà seduta pubblica alle ore 2; coll'ordine del giorno della tornata presente.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).